

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 13 maggio 2017

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2016, n. 20.

Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione. (17R00118) Pag. 1

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2016, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li. Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria. (17R00019) Pag. 5

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres.

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali). (17R00051) Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2016, n. 0200/Pres.

Regolamento di modifica al regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPRg. 23 maggio 2007, n. 0143/Pres. (17R00052) Pag. 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2016, n. 0208/Pres.

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater). (17R00046) Pag. 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 10 novembre 2016, n. 0211/Pres.

Regolamento di modifica del «Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei Piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15», emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres. (17R00047) Pag. 27

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2016, n. 16.

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità. (17R00053) Pag. 28



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 20.

**Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008,
n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Roma-
gna alle società fieristiche regionali).** (16R00561) *Pag.* 35

RETTIFICHE*AVVISI DI RETTIFICA*

Avviso di rettifica alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77, della Regione Toscana concernente «Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico. (Pubblicata sul B.U. n. 50 dell'11/11/2016, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale». (17R00010). *Pag.* .36



REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 14 novembre 2016, n. 20.

Disposizioni in materia di rafforzamento dei principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa nella gestione delle società partecipate dalla Regione.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta n. 52 del 29 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. La presente legge detta disposizioni in materia di società partecipate dalla Regione, direttamente o indirettamente per il tramite di Finaosta S.p.A., al fine di rafforzare i principi di trasparenza, contenimento dei costi e razionalizzazione della spesa, perseguendo obiettivi di economicità, efficienza e imparzialità delle attività esercitate dalle medesime.

2. La presente legge detta, inoltre, disposizioni in merito alle modalità di esercizio del controllo analogo da parte della Regione nei confronti delle società in house e agli obblighi inerenti al mandato per i soggetti nominati dalla Regione nelle società da essa partecipate.

Art. 2.

Sistema di Governo

1. La Regione esercita il Governo sulle società direttamente controllate per il tramite delle strutture regionali competenti per materia.

2. La Regione esercita il Governo sulle società indirettamente controllate per il tramite di Finaosta S.p.A.

3. La nomina o la designazione dei rappresentanti regionali negli organi societari, anche di controllo, restano disciplinate, nel rispetto della normativa statale vigente, dalla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

4. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, le società direttamente controllate trasmettono alle strutture regionali competenti per materia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, i relativi indirizzi strategici, indicando altresì le misure di riduzione del costo del personale. La Regione, in qualità di socio maggioritario, valuta, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della commissione consiliare competente, gli indirizzi strategici delle singole

società, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di proposte di riduzione del costo del personale, formulando eventuali modificazioni o ulteriori indirizzi coerenti con gli obiettivi strategici della Regione.

5. Fermo restando quanto previsto all'art. 8, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le società indirettamente controllate trasmettono i relativi indirizzi strategici, comprensivi di programmi di sviluppo e crescita aziendale, nonché di proposte di riduzione del costo del personale, a Finaosta S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta, con propria deliberazione e previa illustrazione alla commissione consiliare competente, approva i medesimi indirizzi. Resta salvo quanto previsto all'art. 13-bis della legge regionale 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale Finaosta S.p.A. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16).

6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione trasmettono, entro il 30 giugno di ogni anno, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione una relazione inerente alla gestione economico-finanziaria e ai risparmi di spesa relativi all'anno precedente, oltre a eventuali dati e informazioni specifici individuati in riferimento agli indirizzi strategici di cui ai commi 4 e 5 con le peculiari caratteristiche delle diverse attività svolte.

7. Fatto salvo il diritto di accesso dei consiglieri regionali di cui all'art. 9, al fine di salvaguardare i processi di formazione, di determinazione e di attuazione degli obiettivi programmatici della Regione e delle società controllate e, in particolare, di evitare l'acquisizione, da parte di potenziali concorrenti, del patrimonio di conoscenze e dei programmi di sviluppo delle società interessate che possa recare agli stessi un indebito vantaggio commerciale, gli indirizzi di cui al comma 4 e 5 e i documenti di cui all'art. 8 possono essere motivatamente sottratti ad ogni forma di diffusione al pubblico finché sussistono le suddette esigenze, al fine di evitare che la loro divulgazione possa arrecare, direttamente o indirettamente, alla Regione o a una società dalla stessa controllata un pregiudizio, patrimoniale o non patrimoniale, ai rispettivi interessi economici, finanziari, industriali o commerciali.

Art. 3.

Disciplina dei compensi e dei rimborsi

1. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante ai singoli componenti degli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione non può comunque essere superiore al 70 per cento del trattamento indennitario del Presidente della Regione.

2. Il limite di cui al comma 1 si applica, inoltre, ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle società di cui al medesimo comma i cui contratti di lavoro siano stipulati o i cui incarichi siano conferiti dopo l'entrata in vigore della presente legge.



3. A decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i *fringe benefit* riconosciuti agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi non possono superare il 10 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo. Il medesimo limite si applica ai titolari di incarico dirigenziale e al personale direttivo delle medesime società, ove compatibile con la disciplina contrattuale di categoria.

4. Le società partecipate adottano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento di disciplina dei *fringe benefit* dalle stesse previsti a favore del personale e degli amministratori. I predetti regolamenti sono trasmessi alla competente commissione consiliare.

5. Agli amministratori delle società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione investiti di incarichi possono essere riconosciute indennità di risultato solo in presenza di equilibrio economico-finanziario, ovvero di comprovato significativo miglioramento della situazione economico-finanziaria della società rispetto alla media degli ultimi due esercizi precedenti, tenuto conto dell'oggetto sociale e del livello complessivo degli investimenti mantenuti o realizzati e in misura non superiore al 40 per cento del rispettivo trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo.

6. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione adeguano i rimborsi spese spettanti al proprio personale, anche di qualifica dirigenziale, se più onerosi, a quelli previsti per il personale dipendente dagli enti del comparto unico regionale. Ai componenti degli organi di amministrazione delle stesse, il rimborso delle spese sostenute e documentate è dovuto alle condizioni e nei limiti stabiliti per i consiglieri regionali, salvo che i rispettivi regolamenti interni non prevedano già condizioni e limiti al rimborso meno onerosi.

Art. 4.

Trasparenza

1. Fermi restando ulteriori adempimenti in materia di trasparenza previsti dalle normative vigenti, sul sito istituzionale della Regione sono pubblicati, con riferimento alle società di cui la stessa detiene direttamente delle partecipazioni:

a) l'elenco delle società, con l'indicazione della ragione sociale, della misura della partecipazione, della durata dell'impegno e dell'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale;

b) la rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti tra la Regione e le società;

c) le generalità e i *curricula vitae* degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società;

d) la durata dell'incarico degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo delle società;

e) il dettaglio del trattamento economico annuo lordo onnicomprensivo spettante agli organi di amministrazione e di controllo delle società, inclusi gli eventuali emolumenti spettanti per particolari incarichi e l'eventuale indennità di risultato.

2. I dati di cui al comma 1, lettera e), sono comunicati entro il 31 marzo di ogni anno alla Regione dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

3. I dati di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), sono pubblicati anche sui siti istituzionali delle singole società.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle società indirettamente partecipate dalla Regione, mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Finaosta S.p.A. stessa.

5. La Regione promuove, per il tramite dei propri rappresentanti negli organi di amministrazione delle società partecipate, iniziative e interventi volti a favorire l'applicazione dei principi di conoscibilità e di trasparenza da parte delle società stesse.

Art. 5.

Assunzione del personale e conferimento di incarichi di consulenza e collaborazione

1. L'assunzione, a tempo indeterminato o determinato, presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione avviene esclusivamente mediante selezione pubblica, i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalle società stesse con proprio regolamento. Il bando di selezione è pubblicato, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale della società e, rispettivamente, su quello della Regione o di Finaosta S.p.A.

2. L'assunzione di cui al comma 1 è subordinata al superamento dell'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana. L'accertamento è effettuato sulla lingua diversa da quella in cui il candidato dichiara, nella domanda di partecipazione alla procedura selettiva, di voler sostenere le prove d'esame. Le modalità di svolgimento della prova di accertamento linguistico, i casi di esonero e ogni ulteriore aspetto relativo all'applicazione del presente comma sono determinati con deliberazione della Giunta regionale.


3. Le società di cui al comma 1 adottano, con propri regolamenti, criteri e modalità per il conferimento degli incarichi di consulenza o di collaborazione che assicurino il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità nella procedura di selezione. A tal fine, il relativo avviso è pubblicato, in apposita sezione dedicata, sul sito istituzionale della società e su quello della Regione o di Finaosta S.p.A.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso di lavoratori assunti a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali presso le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, prevalentemente operanti nel settore degli impianti a fune.

Art. 6.

Limitazioni al conferimento di incarichi

1. Gli incarichi negli organi di amministrazione delle società partecipate dalla Regione non sono tra loro cumulabili.



2. Gli incarichi negli organi di controllo delle società partecipate dalla Regione sono tra loro cumulabili, se compatibili, nella misura massima di due per ogni persona.

3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. La limitazione di cui al comma 2 non si applica ai componenti supplenti degli organi di controllo di cui al medesimo comma.

5. Alle cariche in organi di Governo delle società partecipate, direttamente o indirettamente, dalla Regione si applica il divieto di conferimento di cui all'art. 9, comma 5-bis, della legge regionale 19 dicembre 2014, n. 13 (Legge finanziaria per gli anni 2015/2017).

Art. 7.

Acquisizione di forniture, servizi e lavori

1. Le società controllate direttamente o indirettamente dalla Regione, che per le acquisizioni di forniture, servizi e lavori non sono tenute ad applicare le vigenti disposizioni in materia di contratti pubblici, devono comunque garantire il rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione, rotazione e proporzionalità.

2. Al fine del rispetto dei principi di cui al comma 1, le società di cui al medesimo comma provvedono alla tenuta di elenchi di operatori economici nei quali sono iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, in possesso dei requisiti richiesti per contrarre con la pubblica amministrazione. I suddetti elenchi sono aggiornati puntualmente.

3. Gli elenchi degli operatori economici di cui al comma 2, nonché l'esito dei relativi affidamenti, sono puntualmente pubblicati su apposita sezione del sito delle società, nonché su quello della Regione o di Finaosta S.p.A.

Art. 8.

Modalità di esercizio del controllo analogo nelle società in house

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione e gli adempimenti già previsti dalle disposizioni legislative vigenti, al fine di uniformare e implementare le modalità di esercizio del controllo analogo, le società in house direttamente controllate sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale i seguenti documenti strategici:

a) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di Programma operativo strategico triennale (POST), che deve contenere le linee di azione per il conseguimento degli obiettivi della società;

b) entro il 31 ottobre di ogni anno, la proposta di Programma esecutivo annuale (PEA), nella quale è individuata la programmazione esecutiva delle attività con riferimento agli obiettivi specificati per il medesimo anno nel POST;

c) la relazione semestrale sul generale andamento della gestione.

2. La proposta di POST riporta i principali obiettivi, individuando, per ciascun obiettivo prefissato, le iniziative e, per ciascuna di esse, gli interventi da realizzare per il loro raggiungimento unitamente all'orizzonte temporale entro il quale si prevede che tali obiettivi siano conseguiti.

3. La proposta di PEA declina nel dettaglio le azioni concrete da svolgere nell'ambito di ciascun obiettivo contenuto nel POST e contiene, in conformità con lo stesso:

a) il budget economico e la relazione sulla gestione;

b) le attività da svolgere nel periodo considerato e i relativi tempi di esecuzione;

c) l'analisi finanziaria della società;

d) l'analisi degli incarichi professionali e il relativo costo;

e) il piano annuale delle assunzioni;

f) il programma degli investimenti unitamente ai relativi strumenti di finanziamento;

g) specifiche misure di riduzione del costo del personale, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;

h) ogni altra informazione necessaria al fine di rendere tale documento il più esaustivo possibile.

4. La relazione semestrale di cui al comma 1, lettera c), rendiconta il generale andamento della gestione e la situazione economico-finanziaria della società sulla base degli obiettivi riportati nel PEA, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti al fine di consentirne il monitoraggio, nonché, in caso di scostamenti rilevanti, le possibili ripercussioni sull'economicità della gestione e gli opportuni interventi correttivi.

5. Nell'ambito dell'attività di indirizzo e di Governo sulle società in house direttamente controllate, la Giunta regionale, su proposta dell'assessore competente per materia e previo parere della commissione consiliare competente, approva entro il 31 dicembre di ogni anno il POST e il PEA.

6. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, le società in house indirettamente controllate dalla Regione trasmettono i documenti strategici di cui al comma 1 a Finaosta S.p.A., che li valuta e li trasmette successivamente alla Giunta regionale. La Giunta, con propria deliberazione e previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, approva i medesimi documenti.

Art. 9.

Diritto di accesso dei consiglieri regionali

1. I consiglieri, senza interferire con la regolarità dei servizi, hanno diritto di ottenere dall'amministrazione regionale, dagli enti pubblici non economici, dalle agenzie e dalle aziende dipendenti dalla Regione e dalle società da essa direttamente o indirettamente partecipate, le informazioni utili all'espletamento del loro mandato e di ottenere copia gratuita dei documenti amministrativi richiesti.

2. Con riferimento alle società partecipate in misura minoritaria dalla Regione, il diritto di accesso dei consiglieri regionali è pari a quello riconosciuto ai rappresentanti nominati dalla Regione in seno agli organi delle società stesse.

3. Ai fini del diritto di accesso è considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o qualunque altra tipologia di atti, anche interni, formati dall'amministrazione o comunque detenuti ai fini dell'attività amministrativa.



4. Il diritto di accesso dei consiglieri non può essere limitato a causa della natura riservata dei documenti. I consiglieri sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio e il diritto alla riservatezza dei terzi nei casi specificati dalla legge e dalle disposizioni in materia di privacy.

5. I consiglieri esercitano il diritto di accesso per iscritto senza obbligo di motivazione, mediante richiesta rivolta all'amministratore interessato per materia, Presidente della Regione o assessore, il quale deve dare corso alla richiesta con la massima sollecitudine e, comunque, non oltre venti giorni dalla data di ricezione della richiesta medesima, per il tramite della struttura dirigenziale competente. Copia della richiesta è contestualmente trasmessa al Presidente del Consiglio.

6. Le istanze di accesso devono essere circostanziate e non possono configurarsi come una indagine ai sensi dell'art. 24 del regolamento interno per il funzionamento del Consiglio regionale.

7. Qualora si tratti di gare d'appalto o di procedimenti amministrativi non ancora conclusi, l'accesso ai documenti è differito alla conclusione dei relativi procedimenti nel caso in cui la divulgazione del documento oggetto di accesso possa arrecare danno alla Regione o a terzi.

8. Qualora si verificano ritardi o vengano opposti dinieghi, i consiglieri si rivolgono al Presidente del Consiglio che provvede, entro cinque giorni, a richiedere gli opportuni chiarimenti al Presidente della Regione o agli assessori competenti, i quali rispondono alla richiesta di chiarimenti non oltre dieci giorni dalla data di ricezione della stessa.

Art. 10.

Doveri inerenti al mandato

1. Per ogni società partecipata dalla Regione in cui la stessa nomini propri rappresentanti, gli stessi inviano, annualmente o quando sia loro altrimenti richiesto, una relazione sull'attività svolta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione.

2. Nell'espletamento del loro mandato, i soggetti di cui al comma 1 operano per il conseguimento dei fini istituzionali della Regione connessi all'attività delle società in cui sono nominati, nel rispetto di eventuali indirizzi espressi dalla Giunta o dal Consiglio regionale.

3. Ai fini di cui al comma 2, per ogni società partecipata dalla Regione, i soggetti nominati dalla Giunta regionale trasmettono al Presidente della Regione, oltre a quanto previsto al comma 1, l'ordine del giorno delle sedute.

4. La commissione consiliare competente svolge funzioni di verifica e di valutazione politica sull'attività delle società nelle quali la Regione nomina propri rappresentanti. A tal fine, su richiesta di almeno due commissari, la commissione procede all'audizione dei propri rappre-

sentanti o provvede ad acquisire direttamente ogni notizia utile richiedendo a tali società, anche tramite i propri rappresentanti, di relazionare sull'attività svolta, con particolare riferimento alle richieste di accesso da parte dei consiglieri regionali.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 31 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 8 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2013/2015);

b) l'art. 6 della legge regionale 13 dicembre 2013, n. 18 (Legge finanziaria per gli anni 2014/2016);

c) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'art. 9 della legge regionale n. 13/2014;

d) l'art. 4 della legge regionale 11 dicembre 2015, n. 19 (Legge finanziaria per gli anni 2016/2018).

Art. 12.

Disposizioni transitorie e finali

1. Restano salvi gli effetti già prodotti dall'applicazione delle disposizioni abrogate dall'art. 11.

2. Le disposizioni del Capo V (Partecipazioni finanziarie) della legge regionale 10 aprile 1997, n. 12 (Regime dei beni della Regione autonoma Valle d'Aosta), qualora incompatibili con la presente legge, non trovano applicazione.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste.

Aosta, 14 novembre 2016

ROLLANDIN

(*Omissis*).

17R00118



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 18 novembre 2016, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del servizio sanitario regionale) e alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li. Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 21 Parte I del 25 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Modifiche alla legge regionale 7 dicembre 2006, n. 41 (Riordino del Servizio sanitario regionale)

1. L'art. 17 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Funzioni delle Aziende socio-sanitarie Liguri*). — 1. La regione attraverso le Aziende socio-sanitarie Liguri (ASL) promuove la tutela della salute degli assistiti di cui all'art. 2.

2. Le ASL sono dotate di personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale.

3. Le ASL si articolano in due aree definite rispettivamente «area territoriale» e «area ospedaliera» che afferiscono direttamente alla direzione generale. Le aree di cui al presente comma concorrono a realizzare e a favorire l'integrazione delle funzioni sanitarie e sociosanitarie, tenuto conto delle peculiarità del territorio in cui ha sede l'ASL di riferimento.

4. L'area territoriale realizza e favorisce l'integrazione delle funzioni sanitarie e socio-sanitarie valutando il tessuto sociale e i bisogni nel territorio dell'ASL di riferimento in un'ottica di valorizzazione, integrazione e collaborazione con gli enti locali e, in generale, con tutti i soggetti presenti sul territorio tenuto conto delle loro competenze.

5. L'area ospedaliera è prevalentemente dedicata al trattamento del paziente in fase acuta ed è sede di offerta sanitaria specialistica.

6. In particolare, le ASL provvedono, tenuto conto della ripartizione per materia e competenza delle due aree di cui ai commi 3, 4 e 5 e nel rispetto degli indirizzi e delle direttive dettate dalla Giunta ai sensi dell'art. 8 e delle funzioni attribuite all'Azienda Ligure sanitaria della Regione Liguria

(A.Li.Sa.) dall'art. 3 della legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio-sanitaria), a:

a) erogare direttamente:

1. prestazioni e servizi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

2. assistenza distrettuale;

3. assistenza ospedaliera;

4. prestazioni sociosanitarie a elevata integrazione sanitaria di cui all'art. 3-septies, comma 4, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni;

5. servizi di emergenza sanitaria sul territorio;

b) applicare gli accordi e i contratti stipulati con i soggetti accreditati pubblici e privati ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni e della legge regionale n. 17/2016;

c) collaborare con A.Li.Sa. al monitoraggio dei bisogni territoriali e della corrispondenza dell'offerta agli stessi, dei volumi delle prestazioni, nonché degli accordi attuati;

d) integrare la risposta sanitaria e socio-sanitaria con l'offerta delle prestazioni e dei servizi sociali assicurati dai comuni;

e) garantire l'appropriatezza e la qualità delle prestazioni erogate;

f) perseguire economicità ed efficienza produttiva anche ricorrendo a fondi e finanziamenti aggiuntivi rispetto alle quote di riparto del Fondo sanitario regionale attribuite.

7. Il consiglio regionale assemblea legislativa della Liguria, su proposta della giunta regionale, può costituire nuove ASL ovvero sopprimere o modificare le ASL esistenti.»

2. I commi 1 e 1-bis dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3-bis del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 (Attuazione della delega di cui all'art. 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria) la Giunta regionale nomina il direttore generale tra i soggetti iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 dello stesso decreto legislativo n. 171/2016 in possesso dei requisiti ivi stabiliti. La durata dell'incarico di direttore generale non può essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

1-bis. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 171/2016, la Regione avvia la procedura di nomina rendendo noto, con apposito avviso pubblico sul sito istituzionale, l'incarico che intende attribuire ai fini della manifestazione d'interesse da parte dei soggetti iscritti nell'elenco nazionale di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati, nonché le modalità e i criteri di selezione della rosa di candidati da proporre al Presidente della Giunta regionale.»



3. Alla fine della lettera *b)* del comma 4 dell'art. 19 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono aggiunte le parole: «nonché il direttore socio-sanitario ai sensi della presente legge».

4. La lettera *h)* del comma 2 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è abrogata.

5. Dopo la lettera *c)* del comma 4 dell'art. 21 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserita la seguente:

«*c-bis*) il direttore socio-sanitario;».

6. L'art. 22 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente: «Art. 22 (*Direttore amministrativo, direttore sanitario e direttore socio-sanitario*). — 1. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché del decreto legislativo n. 171/2016 il direttore generale nomina il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario che lo coadiuvano nell'esercizio delle proprie funzioni. I requisiti, le incompatibilità e le inconfiribilità alla carica e le funzioni del direttore sanitario e del direttore amministrativo sono disciplinati dagli articoli 3 e 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini della nomina a direttore socio-sanitario occorre essere in possesso di diploma di laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi del previgente ordinamento e aver svolto per almeno cinque anni attività di direzione in ambito sanitario, socio-sanitario o socio-assistenziale. Al direttore socio-sanitario si applica la disciplina delle incompatibilità e delle inconfiribilità alla carica previste per i direttori amministrativo e sanitario.

2. L'incarico di direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario non può avere durata inferiore a tre anni e superiore a cinque anni.

3. Il rapporto di lavoro è esclusivo, regolato da un contratto di diritto privato. In caso di nomina di lavoratori dipendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 3-*bis* del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il direttore amministrativo, il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario sono preposti, per la parte di rispettiva competenza, all'organizzazione dei servizi e delle aree di riferimento, garantendo, in raccordo con la direzione generale e sulla base degli indirizzi emessi dalla stessa, il conseguimento degli obiettivi fissati dalla programmazione regionale.

5. Il direttore amministrativo sovrintende agli aspetti economici, finanziari e amministrativi aziendali.

6. Il direttore sanitario presiede agli aspetti igienici e sanitari aziendali.

7. Il direttore sanitario e il direttore socio-sanitario presiedono alla qualità e all'appropriatezza delle prestazioni rese ciascuno nell'ambito della propria area di competenza e concorrono all'integrazione dei percorsi assistenziali tra l'ospedale e il territorio.

8. Il direttore sanitario, il direttore amministrativo e il direttore socio-sanitario cessano dall'incarico entro tre mesi dalla nomina del nuovo direttore generale e possono essere riconfermati.

9. In caso di assenza o impedimento del direttore amministrativo o sanitario oppure socio-sanitario le rispettive funzioni sono svolte da un dirigente di struttura complessa designato dal direttore generale.

10. Qualora l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione.».

7. L'art. 23 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Elenco degli aventi titolo alla nomina di direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario*). — 1. Il direttore generale nomina il direttore amministrativo, sanitario e socio-sanitario attingendo agli elenchi regionali di idonei, anche di altre regioni, appositamente costituiti ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 171/2016, la Giunta regionale definisce le modalità di costituzione della Commissione preposta alla valutazione dei candidati.».

8. Alla lettera *c)* del comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «direttore sanitario,» sono inserite le seguenti: «del direttore socio-sanitario,».

9. L'art. 32 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 32 (*Articolazione dell'ASL e relative funzioni*). — 1. L'ASL si articola in distretti, presidi ospedalieri, area dipartimentale di prevenzione e, inoltre, si organizza in Dipartimenti secondo quanto previsto dal Capo V.

2. I distretti provvedono a:

a) valutare, nel rispetto delle competenze di A.Li.Sa. ai sensi della legge regionale n. 17/2016, i bisogni e le domande di prestazioni e servizi della popolazione di riferimento;

b) assicurare l'accesso integrato ai servizi e alle prestazioni sanitarie, sociosanitarie e sociali;

c) erogare prestazioni e servizi di base secondo le modalità definite dalla programmazione aziendale e dal programma delle attività territoriali di cui all'art. 36.

3. I presidi ospedalieri, comprendenti una o più strutture ospedaliere, provvedono ad erogare prestazioni di emergenza-urgenza, di ricovero e specialistiche ambulatoriali integrate nella rete dei servizi territoriali, in conformità alla programmazione regionale.



4. L'area dipartimentale di prevenzione provvede in particolare a:

a) erogare prestazioni e servizi:

1. di profilassi e prevenzione;
2. di tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di vita e di lavoro;
3. di sanità pubblica e di tutela igienico sanitaria degli alimenti, di igiene veterinaria;

b) svolgere attività epidemiologiche e di supporto alle elaborazioni dei piani attuativi locali.

5. Le articolazioni territoriali ed organizzative di cui al comma 1 sono dotate di autonomia tecnico gestionale ed economico finanziaria, soggette a rendicontazione analitica con contabilità separata all'interno del bilancio aziendale.».

10. Il comma 4 dell'art. 37 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«4. Al presidio ospedaliero può essere preposto il direttore sanitario dell'Azienda socio-sanitaria, purchè in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, ovvero un dirigente medico responsabile di struttura complessa, in possesso dei medesimi requisiti, a tal fine nominato dal direttore generale.».

11. Il comma 5 dell'art. 37 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«5. Il direttore sanitario o il dirigente medico di cui al comma 4 ha la responsabilità complessiva della gestione del presidio e svolge, altresì, funzioni di:

a) direttore sanitario del presidio in quanto responsabile delle funzioni igienico-organizzative;

b) controllo e valutazione dell'attività sanitaria svolta nel presidio anche in termini di accessibilità, qualità e appropriatezza;

c) definizione di percorsi assistenziali integrati.».

12. Il comma 6 dell'art. 37 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è sostituito dal seguente:

«6. Nei presidi derivanti dall'accorpamento di più stabilimenti, il direttore sanitario o il dirigente medico di cui al comma 4 coordina la rete ospedaliera. Tale coordinamento, per i dirigenti medici che sono già dirigenti di struttura complessa, determina a tutti gli effetti l'equiparazione a un direttore di dipartimento, fatto salvo quanto disposto dai contratti collettivi nazionali in materia.».

13. Dopo l'art. 40 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è inserito il seguente:

«Art. 40-bis (Dipartimento interaziendale). — 1. Al fine di realizzare un coerente governo clinico in grado di favorire il coordinamento tra unità organizzative appartenenti ad aziende diverse sono costituiti dipartimenti interaziendali ai sensi dell'art. 38, comma 2.

2. Il dipartimento interaziendale provvede, in particolare:

a) al governo clinico perseguendo, in una logica di rete, il coordinamento delle attività e il miglioramento della qualità dei servizi erogati;

b) al coordinamento organizzativo dei servizi e delle attività al fine di gestire percorsi integrati di diagnosi e cura;

c) alla programmazione dell'attività di equipe;

d) alla costituzione di equipe itineranti;

e) alla valutazione delle performance qualitative e di efficienza;

f) alla condivisione di linee guida e protocolli e prassi operative;

g) all'audit clinico ed infermieristico;

h) alla formazione professionale del personale.

3. Le funzioni del dipartimento interaziendale di cui al presente articolo sono specificate nel regolamento di dipartimento approvato dalla direzione delle aziende interessate nel rispetto della presente legge e della legge regionale n. 17/2016.

4. Al dipartimento sono assegnati obiettivi annuali e risorse idonee per raggiungere i risultati programmati. Per ciascun anno è pubblicato un rendiconto dei costi sostenuti e dei ricavi, nonché delle attività svolte e del livello di raggiungimento degli obiettivi programmati assegnati.

5. Il dipartimento interaziendale ha un direttore e un comitato di dipartimento e il personale afferente opera nell'ambito delle direttive del direttore del dipartimento.

6. La regione con un proprio atto individua i dipartimenti interaziendali da costituire.».

14. Il comma 3 dell'art. 41 e il comma 5 dell'art. 48 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, sono abrogati.

15. Al comma 1 dell'art. 44 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2».

16. Nella legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni e ove ogni qualvolta in una legge regionale compaiono le parole: «Azienda sanitaria locale» si deve intendere: «Azienda socio-sanitaria Ligure».

Art. 2.

Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2016, n. 17 (Istituzione dell'Azienda Ligure sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e sociosanitaria)

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale n. 17/2016, la parola: «ente» è sostituita dalle seguenti: «azienda sanitaria ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modificazioni e integrazioni».

2. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 17/2016, è aggiunta la seguente: «b-bis) il Collegio di direzione.».



3. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016, è sostituito dal seguente:

«1. Il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa per il conferimento degli incarichi di direttore generale, vigente all'atto della nomina.»

4. Al comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016, dopo le parole: «di durata» sono inserite le seguenti: «non inferiore a tre e».

5. Alla fine della lettera *b*) del comma 5 dell'art. 6 della legge regionale n. 17/2016, sono aggiunte le parole: «ai sensi della normativa vigente rispettivamente all'atto della nomina o della revoca».

6. Il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale n. 17/2016, è sostituito dal seguente:

«1. La composizione, la funzione e la durata del Collegio sindacale sono fissati dall'art. 3-ter del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni e integrazioni.»

7. Dopo l'art. 7 della legge regionale n. 17/2016, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis (Collegio di direzione). — 1. Il Collegio di direzione, operante secondo quanto disposto dall'art. 21 della legge regionale n. 41/2006 e successive modificazioni e integrazioni, è composto da:

- a) il direttore generale;
- b) il direttore sanitario;
- c) il direttore amministrativo;
- d) il direttore socio-sanitario;
- e) i direttori di Dipartimenti sanitario e socio-sanitario;

f) un responsabile della dirigenza sanitaria non medica;

g) gli altri componenti individuati dall'atto di autonomia aziendale.»

8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale n. 17/2016, è aggiunto il seguente:

«3-bis. All'attuazione di quanto disposto ai commi 1, 2 e 3 si provvede nel rispetto delle vigenti norme di contenimento delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.»

9. Il comma 16 dell'art. 11 della legge regionale n. 17/2016, è sostituito dal seguente:

«16. Le funzioni di Centrale regionale di acquisto già esercitate da ARS sono svolte da A.Li.Sa.»

Art. 3.

Norme transitorie

1. I direttori generali provvedono alla nomina dei direttori sociosanitari a decorrere dal 1° gennaio 2017.

2. Sino alla costituzione degli elenchi di cui all'art. 23, comma 1, della legge regionale n. 41/2006, come sostituito dalla presente legge, i direttori generali delle ASL, nel rispetto dei principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della discipli-

na riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni) e successive modificazioni e integrazioni e all'art. 1, comma 522, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) e successive modificazioni e integrazioni, nominano il direttore sociosanitario, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 41/2006, come sostituito dalla presente legge.»

Art. 4.

Norma di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare maggiori oneri per la finanza regionale.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 18 novembre 2016

TOTI

(*Omissis*).

17R00019

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 18 ottobre 2016, n. 0199/Pres.


Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'articolo 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(*Publicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2016*)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali);

Visti, in particolare:



l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 16/2014, ai sensi del quale «ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera b), la Regione dispone un finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri regionali di ospitalità e di teatri di produzione di rilevanza almeno regionale e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione»;

l'art. 12, comma 2, della medesima legge regionale, ai sensi del quale «con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli, le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.»;

Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 1786 del 23 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)»;

Preso atto del parere favorevole espresso dalla V Commissione consiliare permanente nella seduta del 6 ottobre 2016;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 7 ottobre 2016, n. 1901;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale re-

gionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)», nel testo allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, in attuazione dell'art. 12 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali).

(Omissis).

TITOLO I

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 1.

Finalità e oggetto


1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12, comma 2, della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), di seguito denominata legge, e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 187/1 del 26 giugno 2014, detta disposizioni in materia di concessione e di liquidazione di incentivi per il finanziamento annuale per progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità, di teatri di ospitalità, di teatri di produzione e di accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri che svolgono attività in regione.

2. L'attività teatrale finanziata con il presente regolamento deve intendersi come attività teatrale professionale e non amatoriale, caratterizzata da un rapporto contrattuale lavorativo di dipendenza con i teatri di cui al comma 1, ad esclusione delle accademie di cui al medesimo comma 1, e salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale, attestato da un numero di giornate lavorative annuali non inferiore a quello indicato agli articoli 4, comma 2, lettera a), 5, comma 2, lettera a), e 6, comma 2, lettera a).

3. Non possono beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente regolamento l'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) ed i soggetti di cui all'art. 11 della legge.

4. In particolare, il presente regolamento stabilisce:

- a) i requisiti per l'ammissione al finanziamento;
- b) i termini e le modalità di presentazione delle domande di incentivo da parte degli enti ammissibili a finanziamento;
- c) le modalità di selezione dei progetti da ammettere a finanziamento e le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione di ciascun progetto;
- d) la composizione e i compiti della commissione valutativa delle domande di finanziamento;
- e) le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse;



f) le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi;

g) eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento;

h) i termini e le modalità di presentazione dei rendiconti relativi agli incentivi concessi;

i) le modalità di verifiche e controlli;

j) i termini del procedimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) teatri di produzione e ospitalità: gli organismi che svolgono attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti;

b) teatri di ospitalità: gli organismi che gestiscono in maniera esclusiva, diretta e continuativa almeno una sala teatrale e che programmano in tale sala, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo prodotti da altri soggetti;

c) teatri di produzione: gli organismi che svolgono attività di produzione di spettacoli dal vivo di rilevanza almeno regionale, eventualmente anche accanto alla gestione non esclusiva, diretta e continuativa di sale teatrali in cui essi programmano, in qualità di organizzatori, spettacoli dal vivo di propria produzione e prodotti da altri soggetti;

d) accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri: gli organismi, diversi da quelli elencati alle lettere a), b) e c), che realizzano nell'ambito della regione attività di formazione professionale nel campo del teatro;

e) sala teatrale: il luogo in possesso di agibilità per pubblico spettacolo dal vivo, il cui uso specifico, anche se non esclusivo, è di ospitare rappresentazioni di spettacoli dal vivo, anche nel caso in cui tale luogo sia allestito in maniera estemporanea per rappresentazioni di spettacoli dal vivo all'aperto, nonché le sale multifunzionali che possono essere adibite anche alla rappresentazione di spettacoli dal vivo;

f) spettacoli dal vivo: ogni rappresentazione di uno spettacolo dal vivo attestato da borderò, sia di ospitalità che di produzione, oppure da dichiarazione di avvenuto spettacolo;

g) giornate lavorative annuali: giornate lavorative annuali di personale direttamente connesso alla produzione e alla realizzazione delle attività, oggetto di incentivo ai sensi del presente regolamento, assimilabile alle categorie previste dal raggruppamento A (lavoratori a tempo determinato che prestano attività artistica o tecnica direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli) e B (lavoratori a tempo determinato che prestano attività al di fuori delle ipotesi di cui al raggruppamento A) e C (lavoratori dello spettacolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) della tabella INPS (Istituto nazionale di previdenza sociale) gestione ex ENPALS (Ente nazionale di assistenza e di previdenza per i lavoratori dello spettacolo) inerente a «Lavoratori iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo suddivisi per raggruppamenti», anche nel caso di personale somministrato o dipendente di soggetti con cui i soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) hanno stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) o d) (e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tali soggetti);

h) stagione teatrale: periodo di tempo, che va da settembre ad agosto, in cui si svolgono le attività di programmazione e rappresentazione di spettacoli teatrali;

i) utile ragionevole: in applicazione di quanto disposto dagli articoli 53, paragrafo 7, e 2, paragrafo 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, quello ottenuto applicando all'ammontare dei costi generati dalle attività finanziate il tasso EURIRS (Euro interest rate swap - Tasso per gli swap su interessi) a 10 anni, così come calcolato dalla Federazione Bancaria Europea nel giorno antecedente a quello dell'approvazione del rendiconto dell'incentivo, maggiorato dell'1 per cento. Il tasso di riferimento per il calcolo dell'utile ragionevole può essere adeguato annualmente con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 3.

Modalità di comunicazione degli atti del procedimento

1. Le comunicazioni ai soggetti beneficiari relative al procedimento amministrativo di concessione e di liquidazione dell'incentivo avvengono esclusivamente a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC).

TITOLO II

REQUISITI PER L'AMMISSIONE AL FINANZIAMENTO

Art. 4.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione e ospitalità

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione e ospitalità, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di ospitalità e produzione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera a).

2. Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'art. 8, un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) e da borderò produzione pari ad almeno 12.000. Salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 3, i soggetti di cui al comma 1 devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) almeno 3.000 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale;

b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 200 posti;

c) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno;

d) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò produzione, oppure da borderò ospitalità o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente;

e) assunzione di almeno 2 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);

f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore ad € 700.000,00;

g) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

h) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014;



b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da borderò ospitalità o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera d), nonché i medesimi dati richiesti dall'allegato C, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purché i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'art. 5.

Art. 5.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di ospitalità

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di ospitalità, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di ospitalità come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera b).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver avuto, negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'art. 8, un numero di spettatori annuali, accertabili da borderò ospitalità (intestato al soggetto richiedente o a soggetti co-organizzatori o a soci o associati del soggetto richiedente) pari ad almeno 5.000. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) almeno 1.500 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia un ente pubblico territoriale;

b) gestione esclusiva, diretta e continuativa di almeno una sala teatrale situata in regione di almeno 300 posti;

c) effettuazione di almeno 15 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò ospitalità o dichiarazioni di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente o a soci o associati del soggetto richiedente;

d) assunzione di almeno 1 unità di personale amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);

e) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

f) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a € 200.000,00;

g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri (di ospitalità o di produzione e ospitalità o di produzione) regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

5. I dati relativi al numero di spettatori annuali richiesto dal comma 2, primo periodo, ed al numero di spettacoli dal vivo annuali attestati da borderò ospitalità o da dichiarazioni di avvenuto spettacolo, richiesto dal comma 2, lettera c), nonché i medesimi dati richiesti dall'allegato E, possono riferirsi anche a spettacoli dal vivo presso sale teatrali diverse da quelle di cui al comma 2, lettera b), purché i medesimi dati non siano utilizzati anche da altri soggetti in sede di presentazione di domanda per la tipologia di finanziamento stabilita dal presente articolo o dall'art. 4.

Art. 6.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati ai teatri di produzione

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di teatri di produzione, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono i teatri di produzione, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) almeno 700 giornate lavorative annuali, salvo che il soggetto sia ente pubblico territoriale;

b) produzione di almeno 1 spettacolo teatrale all'anno;

c) effettuazione di almeno 60 spettacoli dal vivo all'anno, attestati da borderò produzione o dichiarazione di avvenuto spettacolo, intestati al soggetto richiedente;

d) assunzione di almeno 2 unità di personale artistico, amministrativo, organizzativo e tecnico del soggetto di cui al comma 1 con contratto a tempo indeterminato o determinato, ovvero somministrato o dipendente di soggetti con cui il soggetto di cui al comma 1 ha stipulato contratti di prestazioni di servizi o che sono soci o associati del soggetto di cui al comma 1, e limitatamente ai servizi e alle attività direttamente riferibili a tale soggetto (nel caso in cui il soggetto sia un ente pubblico territoriale, le unità di personale dipendenti dell'ente possono anche non essere adibite in maniera esclusiva alla gestione, amministrativa o tecnica, del teatro, purché lo siano almeno per più della metà del loro monte orario mensile);

e) ammontare complessivo del valore della produzione (ricavi dalla gestione caratteristica più contributi, nel bilancio UE, oppure dato calcolato per equivalente, nel caso di bilanci non UE), pari o superiore a € 150.000,00;


f) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

g) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altri teatri di produzione o di ospitalità regionali o con accademie di formazione teatrale o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE) n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c), del medesimo regolamento (UE) n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;



c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 7.

Requisiti per l'ammissione ai finanziamenti destinati alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri

1. Possono accedere ai finanziamenti destinati a progetti o programmi triennali di iniziative e attività di accademie di formazione teatrale regionali, non operanti all'interno di teatri, gli enti pubblici territoriali o i soggetti di diritto privato, a prescindere dalla forma giuridica, diversi dalle persone fisiche, che gestiscono le accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera d).

2. I soggetti di cui al comma 1 devono aver concluso, al momento della presentazione della domanda per la prima annualità del triennio di cui all'art. 8, almeno due cicli triennali completi di perfezionamento professionale nel campo del teatro. I soggetti di cui al comma 1, inoltre, devono aver posseduto negli ultimi due anni antecedenti a quello di presentazione della domanda di incentivo per la prima annualità del triennio di cui all'art. 9, e devono continuare a possedere per tutta la durata del triennio, i seguenti requisiti:

a) programmazione e svolgimento di un piano di formazione, di studi e di perfezionamento di durata almeno triennale;

b) rappresentazione del saggio finale realizzato dagli studenti dell'accademia presso almeno un teatro di ospitalità o presso almeno una sala teatrale del circuito dell'Ente regionale teatrale del Friuli-Venezia Giulia (ERT) o appartenente ad enti locali associati all'ERT o presso almeno una sala teatrale gestita da teatri di produzione e di ospitalità o da teatri di produzione regionali;

c) impiego di almeno 20 docenti, con qualsiasi contratto di lavoro dipendente o di prestazione d'opera, per ogni ciclo di perfezionamento; d) presenza di entrate risultanti dal bilancio diverse dal contributo regionale;

e) avviamento di rapporti formali di collaborazione con altre accademie di formazione teatrale, oppure con altri teatri di produzione o di ospitalità regionali o con altre realtà associative o di formazione del territorio operanti nei diversi settori delle attività culturali;

f) internazionalizzazione delle attività, estrinsecata in scambi e collaborazioni con accademie di formazione teatrale straniere, partecipazione a premi e concorsi all'estero, presenza di docenti stranieri e attività formative in lingua straniera.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

a) non essere in situazione di difficoltà, come definita dall'art. 2, numero 18), del regolamento (UE), n. 651/2014, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, paragrafo comma 4, lettera c) del medesimo regolamento (UE), n. 651/2014;

b) non essere in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria;

c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 231/2001.

4. I soggetti di cui al comma 1 devono avere, al momento della liquidazione dell'incentivo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli-Venezia Giulia.

Art. 8.

Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissione

1. Il Servizio effettua idonei controlli, anche a campione, circa la permanenza dei requisiti di ammissione al finanziamento di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 con le modalità previste dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione

amministrativa), entro il 30 settembre di ogni annualità del triennio. Analoghi controlli sono effettuati, in ogni tempo, anche in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà presentate ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera f), numeri 1) e 2), a comprova del possesso dei medesimi requisiti di ammissione.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, nel caso in cui sia riscontrata la perdita di uno o più dei requisiti di ammissione richiesti, il Servizio dell'amministrazione regionale competente in materia di attività culturali, di seguito denominato Servizio, assegna al soggetto, ove possibile, un termine perentorio di trenta giorni per il ripristino degli stessi. Decorso inutilmente tale termine o nel caso di impossibilità oggettiva di ripristino, il Servizio dispone di non concedere l'incentivo o di revocare l'incentivo già concesso, ai sensi dell'art. 23, comma 4.

TITOLO III

FINANZIAMENTO ANNUALE PER LA GESTIONE TRIENNALE DEI TEATRI DI PRODUZIONE E OSPITALITÀ, DEI TEATRI DI OSPITALITÀ, DEI TEATRI DI PRODUZIONE E DELLE ACCADEMIE DI FORMAZIONE TEATRALE REGIONALI

Capo I

Incentivo per la prima annualità del triennio

Art. 9.

Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. Ai fini dell'accesso agli incentivi i soggetti di cui agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1, in possesso dei requisiti di ammissione di cui ai medesimi articoli 4, 5, 6 e 7, presentano domanda al Servizio, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC). È possibile presentare una sola domanda e per una sola delle tipologie di finanziamento stabilite dagli articoli 4, 5, 6 o 7.

2. La domanda di incentivo, redatta su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del Servizio, da pubblicare sul sito web istituzionale della Regione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto istante e con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo, è corredata della seguente documentazione, redatta su modulistica conforme a quella approvata con decreto del direttore del Servizio:


a) copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto dei soggetti istanti, in forma di atto pubblico o di scrittura privata registrata, nonché l'elenco delle cariche sociali, qualora non già in possesso dell'Amministrazione regionale oppure se variata successivamente all'ultima trasmissione, e salvo si tratti di enti pubblici territoriali;

b) relazione riepilogativa sulle caratteristiche delle attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione o delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, nei due anni antecedenti alla data di presentazione della domanda;

c) relazione culturale triennale, che descriva i progetti o programmi di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione o delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri, che i soggetti istanti intendono realizzare di massima nel triennio, e da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti, funzionale alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa triennale come specificati dall'allegato A;

d) relazione annuale, che contenga, per la prima annualità di riferimento, salvo quanto previsto dall'art. 30, comma 2, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;

e) piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 25 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 25, relative ai progetti o programmi di iniziative e attività



che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante. Tra i ricavi vanno indicati anche gli eventuali contributi allo spettacolo dal vivo a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di seguito FUS, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo del 1° luglio 2014 (Nuovi criteri per l'erogazione e modalità per la liquidazione e l'anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163), nel caso in cui i progetti o programmi di iniziative e attività di cui alla lettera c) coincidano, anche solo in parte, con quelli presentati a valere sul FUS;

f) dichiarazione sostitutiva di certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, comprovante:

1) il possesso dei requisiti per l'ammissione agli incentivi di cui agli articoli 4, comma 2, 5, comma 2, 6, comma 2, e 7, comma 2;

2) il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, comma 3, 5, comma 3, 6, comma 3, e 7, comma 3;

3) la titolarità o non titolarità della partita IVA e l'eventuale natura di costo a carico del soggetto beneficiario dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), anche solo parziale, ai fini dell'ammissibilità delle spese, ai sensi dell'art. 25;

4) l'assoggettabilità o non assoggettabilità alla ritenuta a titolo d'acconto dell'Imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 4 per cento dell'importo dell'incentivo, ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), con le relative motivazioni;

5) nel solo caso in cui sulla domanda inviata a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) sia stata scansionata la marca da bollo, annullata a cura del soggetto richiedente, e che quindi l'assolvimento dell'imposta di bollo non sia stato effettuato attraverso altre modalità di pagamento (pagamento telematico, versamento su c/c postale, modello F23), l'indicazione di aver ritualmente assolto al pagamento dell'imposta di bollo e di aver provveduto all'annullamento della marca da bollo, riportando tutti i dati relativi all'identificativo della marca;

6) la non pendenza, nei confronti del soggetto istante, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno;

g) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante del soggetto istante.

3. La domanda di incentivo di cui al comma 2 è presentata entro il termine perentorio del 23 novembre dell'anno antecedente alla prima annualità di ciascun triennio.

4. La domanda è inammissibile nei casi in cui:

a) la domanda sia presentata oltre il termine di scadenza;

b) la domanda sia presentata da soggetti diversi da quelli indicati agli articoli 4, comma 1, 5, comma 1, 6, comma 1, e 7, comma 1;

c) la domanda sia priva della sottoscrizione del legale rappresentante del soggetto istante.

5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è inammissibile qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

Art. 10.

Istruttoria della domanda di incentivo e commissione di valutazione

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande di incentivo e verifica la regolarità formale e la completezza delle stesse, con particolare riferimento al possesso in capo ai richiedenti dei requisiti di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, nonché all'esatta qualificazione ed all'esatto inquadramento dei soggetti istanti nelle definizioni e tipologie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d).

2. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 1, oltre ad accertare l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di incentivo, può anche ammettere le domande di incentivo per una tipo-

logia di finanziamento diversa da quella richiesta ai sensi degli articoli 4, 5, 6 e 7. Il Servizio comunica al richiedente tale provvedimento, indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni e memorie. Il mancato riscontro entro il termine previsto equivale ad acquiescenza.

3. Le domande risultate ammissibili in esito all'attività istruttoria di cui al comma 1 sono valutate, secondo il sistema ed i criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, da una commissione di valutazione nominata con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, e composta dal medesimo o da un suo delegato, con la funzione di presidente, dal direttore del Servizio competente in materia di attività culturali o da un suo delegato, con la funzione di vice presidente, e da un dipendente della Direzione centrale competente in materia di cultura di categoria non inferiore a D. La commissione ha sede presso il Servizio, che assicura anche le funzioni di segreteria. Le funzioni di verbalizzazione sono svolte da un dipendente del Servizio.

4. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge, della commissione di valutazione possono far parte, previa verifica da parte del Servizio dell'assenza di cause di incompatibilità, uno o più dei componenti esperti in spettacolo dal vivo della Commissione regionale per la cultura, tra quelli indicati all'art. 6, comma 2, lettera e), della legge. Tali soggetti, come previsto dall'art. 6, comma 5, della legge, svolgono l'incarico a titolo gratuito, salvo il riconoscimento del solo rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali.

Art. 11.

Determinazione delle quote dello stanziamento da riservare ai teatri di produzione e ospitalità, ai teatri di ospitalità, ai teatri di produzione e alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri

1. Il finanziamento annuale per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri regionali di ospitalità e di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali è stabilito ogni anno con legge regionale di stabilità o con altra legge regionale.

2. Con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite ogni anno le quote dello stanziamento da riservare ai progetti o programmi triennali di iniziative e attività, rispettivamente, dei teatri regionali di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri.

3. Qualora nel corso dell'anno il finanziamento annuale di cui al comma 1 dovesse incrementarsi, con deliberazione di Giunta regionale vengono stabilite le nuove quote dello stanziamento, ai sensi di quanto previsto dal comma 2.


Art. 12.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione e ospitalità

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegate alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato B, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato C.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati B e C, risulti inferiore a punti 22, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.



4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato C;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e B.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 13.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di ospitalità

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato D, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato E.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati D e E, risulti inferiore a punti 21, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato E;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e D.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 14.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato ai teatri di produzione

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato F, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato G.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6 il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presen-

tare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati F e G, risulti inferiore a punti 20, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:

a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato G;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e F.

5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 15.

Sistema di valutazione delle domande e criteri per la determinazione dell'incentivo destinato alle accademie di formazione teatrale regionali non operanti all'interno di teatri

1. Le relazioni culturali triennali e le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo sono valutate attribuendo alle attività proposte un punteggio numerico, articolato secondo gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa triennale di cui all'allegato A, gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione qualitativa annuale di cui all'allegato H, e gli indicatori, categorie e fasce di punteggio di dimensione quantitativa annuale di cui all'allegato I.

2. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori dell'allegato A, in sede di valutazione della domanda per la prima annualità del triennio, risulti inferiore a punti 6, il soggetto istante non accede agli incentivi per tutta la durata del triennio e non può presentare la domanda per la seconda e terza annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.

3. Qualora il punteggio numerico attribuito in base agli indicatori degli allegati H e I, risulti inferiore a punti 15, il soggetto istante non accede agli incentivi per l'annualità a cui si riferisce la domanda di contributo, ma può presentare la domanda per altra annualità del triennio ai sensi dell'art. 18.

4. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, nella determinazione dell'entità dei contributi, si applicano i seguenti criteri:


a) una quota pari al 40 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in modo proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce dell'indicatore dell'allegato I;

b) una quota pari al 60 per cento della quota dello stanziamento determinata ai sensi dell'art. 11 è ripartita in misura proporzionale sulla base del punteggio complessivo assegnato ad ogni singolo soggetto istante in riferimento alle categorie e fasce degli indicatori degli allegati A e H. 5. In nessun caso l'entità del contributo per ogni singolo beneficiario può superare il 25 per cento del finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1.

Art. 16.

Determinazione dell'ammontare dell'incentivo, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Conclusa la valutazione di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15, la commissione di valutazione trasmette gli esiti della stessa, con la relativa determinazione dell'entità degli incentivi, al Servizio.



2. Con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 9, comma 3, comunicato ai beneficiari a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, viene adottato l'elenco dei soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali ammissibili a finanziamento, con la determinazione dei punteggi numerici come specificati negli allegati A, B, C, D, E, F, G, H e I, nonché l'eventuale elenco dei soggetti non ammissibili ad incentivo, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.

3. Il soggetto beneficiario comunica al Servizio, entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 2, l'accettazione o la rinuncia all'incentivo. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale ad accettazione dell'incentivo.

4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti beneficiari rinuncino all'incentivo, il Servizio effettua un nuovo calcolo dell'esatta entità dell'incentivo assegnato agli altri soggetti beneficiari, ripartendo l'importo non accettato sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e comunicando l'esito di tale nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

5. L'esatta entità dell'incentivo assegnato viene determinata successivamente all'entrata in vigore della legge regionale di stabilità con cui è stabilito il finanziamento annuale di cui all'art. 11, comma 1. L'incentivo non può essere superiore al fabbisogno di finanziamento, pari al deficit emergente dal piano economico preventivo di cui all'art. 9, comma 2, lettera e). Nel caso in cui l'incentivo risulti superiore a tale fabbisogno di finanziamento, esso viene ridotto automaticamente a tale valore; in tale ipotesi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32-*quater* della legge, le risorse eccedenti il fabbisogno finanziario non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4, e previa comunicazione dell'esito del nuovo calcolo ai soggetti beneficiari.

6. Successivamente, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, comunicato ai beneficiari a mezzo di Posta elettronica certificata (PEC) e pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite a favore dei soggetti beneficiari. Con tale atto di riparto il procedimento contributivo si conclude, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 336, lettera a), della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Disposizione per la formazione del bilancio pluriennale e annuale (Legge finanziaria 2013)).

Art. 17.

Concessione e liquidazione dell'incentivo e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla prima annualità del triennio e, su richiesta del soggetto beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo relativo alla prima annualità del triennio entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo II

Incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio

Art. 18.

Modalità e termini di presentazione della domanda di incentivo

1. La domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio è presentata esclusivamente dai soggetti beneficiari degli incentivi per progetti o programmi triennali di iniziative e attività dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, la cui domanda per la prima annualità del triennio è risultata ammissibile ai sensi dell'art. 9, entro il termine perentorio del 31 gennaio, rispettivamente del secondo e del terzo anno del triennio.

2. La domanda di cui al comma 1, da presentarsi con le modalità previste dall'art. 9, commi 1 e 2, è corredata, oltre che della documentazione prevista dal medesimo art. 9, comma 2, lettere f), numeri 3), 4), 5) e 6), e g), anche da:

a) una relazione annuale, che contenga, per la seconda e per la terza annualità del triennio, i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I;

b) un piano economico preventivo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, consistenti in spese ammissibili ai sensi dell'art. 25 e rispettose delle percentuali massime previste dal medesimo art. 25, relative alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento, nonché il relativo deficit, accompagnato dall'ultimo bilancio consuntivo disponibile approvato del soggetto istante;

c) una relazione riepilogativa dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente.

3. Al soggetto beneficiario è altresì data facoltà di allegare alla domanda di cui al comma 1 una nuova versione modificata della relazione culturale triennale, che tuttavia non contenga modifiche idonee a influire ex post sul punteggio numerico attribuito all'indicatore dell'allegato A.

4. Si applica l'art. 9, commi 4 e 5.

Art. 19.

Istruttoria e sistema di valutazione della domanda di incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e criteri per la determinazione dell'incentivo

1. La domanda è valutata dalla commissione di valutazione di cui all'art. 10, commi 2 e 3.

2. Le relazioni annuali di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), sono valutate secondo gli indicatori di dimensione qualitativa annuale e gli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B e C per la gestione dei teatri di produzione e ospitalità, D ed E per la gestione dei teatri di ospitalità, F e G per la gestione dei teatri di produzione, H e I per la gestione delle accademie di formazione teatrale regionali.

3. Le relazioni riepilogative dei progetti o programmi di iniziative e attività svolte nell'annualità precedente, trasmesse ai sensi dell'art. 18, comma 2, lettera c), sono valutate al fine di verificare la congruenza e la coerenza delle attività svolte con le relazioni culturali triennali e con le relazioni annuali allegatale alle domande di incentivo per tale annualità. La commissione di valutazione trasmette gli esiti di tale valutazione di congruità e di coerenza al Servizio.

4. Si applicano gli articoli 12, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di produzione e ospitalità, 13, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di ospitalità, 14, commi 3 e 4, per le attività dei teatri di produzione, e 15, commi 3 e 4, per le attività delle accademie di formazione teatrale regionali.



Art. 20.

Determinazione dell'ammontare dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio, accettazione dell'incentivo e riparto delle risorse ai soggetti beneficiari

1. Si applica l'art. 16, salvo che il decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, previsto dall'art. 16, comma 2, è emanato entro novanta giorni dal termine di cui all'art. 18, comma 1.

2. Il calcolo dei punteggi numerici da attribuire ai progetti presentati per la seconda e per la terza annualità del triennio non può comportare una determinazione dell'incentivo in misura superiore a quella dell'incentivo della prima annualità del triennio. Qualora, invece, da tale calcolo derivi una determinazione dell'incentivo in misura inferiore, le risorse residue non assegnate sono ripartite a favore degli altri soggetti beneficiari, sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.

Art. 21.

Concessione e liquidazione dell'incentivo per la seconda e per la terza annualità del triennio e termini del procedimento

1. Il Servizio concede l'incentivo relativo alla seconda e terza annualità del triennio e, su richiesta del beneficiario, liquida un importo corrispondente al 70 per cento dello stesso incentivo, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 16, comma 2, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita.

2. Il Servizio liquida la quota rimanente dell'incentivo entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente, compatibilmente con i vincoli posti dal patto di stabilità e di crescita. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.

3. Il pagamento dell'incentivo è subordinato alla non pendenza, nei confronti del soggetto organizzatore del festival o del premio, di un ordine di recupero che sia l'effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.

Capo III

Rendicontazione degli incentivi

Art. 22.

Modalità e termine di presentazione e di approvazione del rendiconto

1. Entro il 30 giugno dell'anno successivo ad ogni annualità del triennio, il soggetto beneficiario presenta al Servizio, esclusivamente tramite Posta elettronica certificata (PEC), il rendiconto dell'incentivo relativo a tale annualità. Il mancato rispetto del termine finale del 30 giugno comporta la revoca del contributo.

2. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

3. Ai sensi dell'art. 32 della legge, le spese relative agli incentivi di cui al presente regolamento sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso.

4. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge, le iniziative destinarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.

5. Al rendiconto è allegato:

a) il prospetto economico riepilogativo che indichi i ricavi, diversi dall'incentivo regionale, ed i costi, relativi alle attività realizzate nell'annualità di riferimento dai soggetti beneficiari degli incentivi per i progetti

o programmi di iniziative e attività dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, svolte nell'annualità precedente, su modello conforme a quello approvato con decreto del direttore del Servizio;

b) una relazione riepilogativa delle attività svolte dai soggetti di cui alla lettera a) nell'annualità di riferimento, qualora il soggetto non abbia presentato la domanda di cui all'art. 18 ed essa non sia stata pertanto allegata ai sensi del medesimo art. 18, comma 2, lettera c).

6. Il Servizio approva il rendiconto entro centoventi giorni dalla data di presentazione.

Art. 23.

Rideterminazione e revoca dell'incentivo

1. Anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 33 della legge, qualora, dall'esame del prospetto riepilogativo di cui all'art. 22, comma 5, lettera a), emerga che l'importo dell'incentivo ha superato quanto necessario per coprire il deficit, l'incentivo è conseguentemente rideterminato, applicando allo stesso una riduzione pari all'importo che eccede tale fabbisogno.

2. Qualora venga rendicontata una spesa inferiore all'incentivo concesso, l'incentivo è conseguentemente ridotto fino all'ammontare della spesa rendicontata.

3. Qualora, a seguito dell'esame della relazione riepilogativa di cui all'art. 22, comma 5, lettera b), vengano riscontrate modifiche sostanziali alle attività che si erano programmate nelle relazioni annuali trasmesse ai sensi degli articoli 9, comma 2, lettera d), e 18, comma 2, lettera a), idonee ad influire ex post in senso peggiorativo sulle fasce di punteggio numerico attribuite, ovvero, a seguito dell'esame delle relazioni riepilogative stesse, venga riscontrato il mancato raggiungimento delle finalità di pubblico interesse, l'incentivo è revocato.

4. L'incentivo è revocato anche nell'ipotesi prevista dall'art. 8, comma 2, e nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni previste dagli articoli 17, comma 3, e 21, comma 3.

Capo IV

Ammissibilità della spesa

Art. 24.

Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:

a) sono chiaramente relative e riferibili ai progetti o programmi di iniziative e attività finanziati;

b) sono generate durante il periodo di svolgimento dei progetti o programmi di iniziative e attività finanziati, sono chiaramente riferibili a tale periodo, e sono pagate entro il termine di presentazione del rendiconto;


c) sono pagate dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 25.

Spese ammissibili

1. Sono ammissibili, a titolo esemplificativo e non tassativo, le seguenti tipologie di spese:

a) spese di personale: retribuzione lorda del direttore del teatro, dei consulenti per la direzione artistica, degli organizzatori, del personale artistico, del personale tecnico, del personale amministrativo, assunti o altrimenti contrattualizzati, con qualsiasi tipo di contratto di lavoro o di prestazione d'opera, e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal personale e rimborsate dal soggetto beneficiario, ed eventuali diarie forfetarie. Le spese e gli oneri sociali per il personale amministrativo sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento dell'importo dell'incentivo;



b) spese di ospitalità: compensi a compagnie, complessi o organismi, con contratto fisso o con contratto a percentuale; spese di viaggio, di vitto e di alloggio delle compagnie, complessi o organismi ospitati; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di ospitalità (altri service);

c) spese di produzione: spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute per produzioni proprie; spese per l'acquisto o il noleggio di scenografie, costumi e strumentazione tecnica, luce e suoni (service); spese per prestazioni di terzi per allestimenti di strutture architettoniche mobili e scenografie (montaggio, smontaggio, facchinaggio); canoni di locazione di sale prova; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese per oneri di sicurezza e per servizi antincendio; altre spese di allestimento (altri service), spese a favore di soggetti co-organizzatori degli spettacoli dal vivo;

d) spese di pubblicità e di promozione: spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web; altre spese di promozione;

e) spese per la gestione di spazi: spese per la locazione di spazi per gli spettacoli; spese per la manutenzione, per le utenze e per la pulizia degli spazi per gli spettacoli;

f) spese per la formazione: spese per le docenze delle scuole di teatro e di perfezionamento professionale, e delle accademie di formazione teatrale, e spese per la locazione degli spazi per tali attività formative;

g) spese generali di funzionamento: spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali destinati alla sede legale o alle sedi operative, escluse le spese per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione (commercialista, consulenze del lavoro, consulenze giuridiche, consulenze economiche, consulenze tecniche); spese relative agli automezzi intestati all'associazione.

2. Le spese generali di funzionamento di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 50 per cento dell'importo dell'incentivo.

3. Le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali di cui alle lettere b), c) e g) del comma 1 sono ammissibili nella misura massima del 20 per cento dell'importo dell'incentivo.

Art. 26.

Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;

b) contributi in natura;

c) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;

d) ammende, sanzioni, penali ed interessi;

e) altre spese prive di una specifica destinazione;

f) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

g) spese per oneri finanziari.

Art. 27.

Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario ed è annullata in originale dallo stesso, con l'indicazione che la spesa è stata sostenuta, anche solo parzialmente, con contributo regionale e riportando gli estremi del decreto di concessione.

2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o documento equivalente, corredati del documento attestante l'avvenuto pagamento, quale l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi in cui è consentito il pagamento in contanti.

3. È ammesso il pagamento di spese in contanti entro il limite di legge. In tali casi la fattura è quietanzata e sottoscritta dal fornitore e reca la data di pagamento, ovvero il fornitore rilascia dichiarazione liberatoria che riporta i medesimi dati.

4. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa solo se provano che i costi sostenuti sono riferibili al soggetto beneficiario e permettono di conoscere la natura del bene o servizio acquistato.

5. Sono ammissibili esclusivamente i rimborsi di spese sostenute per vitto (esclusivamente pranzo e cena), alloggio e viaggio (titoli di trasporto pubblico, rimborsi chilometrici, pedaggi autostradali). Non sono ammissibili spese sostenute dal soggetto rimborsato per conto di altri soggetti. I rimborsi di spese sono comprovati da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante i dati relativi al soggetto rimborsato e la causa e la data del viaggio cui si riferisce il rimborso. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione per eventuali controlli fatture o altri documenti contabili aventi valore probatorio equivalente che comprovano la spesa sostenuta dal soggetto rimborsato.

6. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle busta paga, e, quanto agli oneri fiscali, previdenziali, assicurativi, dal modulo F24 o dalla Certificazione unica relativa al lavoratore.

7. Nel caso di F24 cumulativi, un prospetto analitico redatto dal soggetto beneficiario dettaglia la composizione del pagamento.

8. Le spese di ospitalità sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati, la natura dei costi sostenuti.

9. Le spese telefoniche sono documentate con abbonamento intestato al soggetto beneficiario e, nel caso di ricariche telefoniche, dal pagamento risulta il numero di telefono ricaricato, che deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Art. 28.

Documentazione comprovante la realizzazione dell'attività

1. Il soggetto beneficiario tiene a disposizione del Servizio, presso la propria sede, la documentazione comprovante la realizzazione dell'attività per cui è stato concesso l'incentivo e, in particolare, rassegne stampa, pubblicazioni, video, inviti, newsletter, comunicazioni digitali e via web e social media, e da cui emerga l'evidenza data alla contribuzione regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 29.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applica la legge regionale n. 7/2000 (testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).



Art. 30.

Disposizione transitoria

1. Solo per la prima annualità del triennio 2017-2019, qualora dall'applicazione dei criteri di cui agli articoli 12, 13, 14 e 15 venga determinata, a favore dei soggetti beneficiari degli incentivi per la gestione triennale dei teatri di produzione e ospitalità, dei teatri di ospitalità, dei teatri di produzione e delle accademie di formazione teatrale regionali, un'entità di contributo inferiore al 12,5 per cento del contributo stanziato a favore dei medesimi soggetti per le medesime finalità nell'anno 2016, l'entità del contributo stesso viene rideterminata fino a concorrenza di tale limite percentuale. In tale ipotesi, al fine di assicurare tale integrazione di contributo, viene anche ridotta l'entità dei contributi calcolati a favore degli altri soggetti beneficiari, proporzionalmente al punteggio numerico ad essi attribuito sulla base dei criteri di cui agli articoli 12, comma 4, 13, comma 4, 14, comma 4, e 15, comma 4.

2. Solo per il triennio 2017-2019, la relazione annuale da allegare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera d), alla domanda di incentivo che deve essere trasmessa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, entro il termine perentorio del 23 novembre 2016, invece di contenere i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa, come specificati dagli allegati B, C, D, E, F, G, H e I, riferiti all'annualità 2017, contiene i medesimi dati ed elementi riferiti al primo semestre dell'anno 2017. Entro il 31 marzo 2017 le medesime relazioni annuali saranno integrate con i dati e gli elementi funzionali alla valutazione degli indicatori di dimensione qualitativa annuale e degli indicatori di dimensione quantitativa riferiti anche al secondo semestre 2017.

3. Solo per il triennio 2017-2019, il numero di spettatori annuali richiesto dall'art. 4, comma 2, primo periodo, il numero di giornate lavorative annuali richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera a), ed il numero di spettacoli dal vivo annuali richiesto dall'art. 4, comma 2, lettera d), nonché i medesimi numeri richiesti dall'allegato C, ed il numero di spettatori annuali richiesto dall'art. 5, comma 2, primo periodo, nonché il medesimo numero richiesto dall'allegato E, sono diminuiti del 33 per cento.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

*(Omissis).**Visto, il Presidente: SERRACCHIANI***17R00051**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 21 ottobre 2016, n. **0200/Pres.**

Regolamento di modifica al regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPRReg. 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 2 novembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421);

Visto il proprio decreto del 23 maggio 2007, n. 0143/Pres., con il quale, in attuazione dell'art. 22 della surrichiamata legge regionale n. 18/1996, è stato emanato il «Regolamento di accesso all'impiego regionale»;

Ritenuto di apportare talune modifiche alla suddetta disciplina regolamentare, con particolare riferimento alle tempistiche di comunicazione degli esiti delle prove scritte (art. 18) e all'intervallo temporale tra richieste di assunzione a tempo determinato in caso di rifiuto dell'interessato (art. 25);

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della giunta regionale del 30 settembre 2016, n. 1813;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al Regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPRReg 23 maggio 2007, n. 1043/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di modifica al Regolamento di accesso all'impiego regionale emanato con DPRReg 23 maggio 2007, n. 0143/Pres.

Art. 1.

Modifica all'art. 18 del DPRReg 0143/Pres./2007


1. Il comma 1 dell'art. 18 del decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2007, n. 0143/Pres. (Regolamento di accesso all'impiego regionale) è sostituito dal seguente:

«1. La commissione giudicatrice informa l'Amministrazione regionale in ordine agli esiti della valutazione delle prove scritte o delle prove pratiche onde consentire alla medesima di comunicare ai candidati l'eventuale ammissione alle successive prove d'esame; l'avviso per la presentazione a dette prove è dato almeno venti giorni prima di quello in cui i candidati ammessi devono sostenerle».

Art. 2.

Modifica all'art. 25 del DPRReg 0143/Pres./2007

1. Il secondo periodo del comma 3 dell'art. 25 del DPRReg 0143/Pres./2007 è soppresso.



Art. 3.

Norma finale

1. Il comma 3 dell'art. 25 del DPR n. 0143/Pres./2007, come modificato dall'art. 2, si applica anche alle procedure relative a proposte di assunzione che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano già avviate e non ancora concluse.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto: Il Presidente: Serracchiani

17R00052

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2016, n. **0208/Pres.**

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 45 del 9 novembre 2016)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) che individua tra le azioni prioritarie attraverso le quali la Regione attua il Programma delle politiche abitative quella dell'edilizia sovvenzionata;

Visto l'art. 16 della legge regionale n. 1/2016, che individua l'azione di edilizia sovvenzionata quale quella finalizzata alla realizzazione di interventi da attuarsi a cura delle Ater per la costruzione, l'acquisto e il recupero di alloggi al fine di incrementare il patrimonio immobiliare da destinare all'assegnazione in locazione permanente o a lungo termine;

Visto l'art. 44 della legge regionale n. 1/2016, che istituisce presso ciascuna Ater un apposito Fondo Sociale destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per i servizi accessori pagati dagli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata;

Visto l'art. 12 della legge regionale n. 1/2016, che dispone che la Regione disciplina le azioni per l'attuazione del Programma regionale delle politiche abitative con appositi regolamenti, da approvare previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Ritenuto di dare esecuzione all'art. 16 della legge regionale n. 1/2016 con apposito regolamento, disciplinando, tra l'altro, in osservanza del citato art. 12 i requisiti degli inquilini beneficiari e le modalità per il loro reperimento, i criteri e le modalità per l'assegnazione degli alloggi, la determinazione del canone, gli obblighi posti in capo agli assegnatari e le sanzioni a seguito della loro violazione, i criteri e le modalità per la concessione, erogazione e rendicontazione delle risorse destinate al Fondo sociale, le tipologie di finanziamento riconoscibili alle Ater e le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1616 del 2 settembre 2016 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» e ne è stata autorizzata la presentazione alla IV Commissione del Consiglio regionale per la formulazione del parere vincolante sopra indicato;

Visto il parere favorevole espresso, a maggioranza, dalla IV Commissione consiliare, nella seduta di data 5 ottobre 2016 - condizionato all'accoglimento delle modifiche proposte dall'Assessore Santoro ed illustrate in Commissione stessa - in ordine al suddetto Regolamento di esecuzione di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 1616 del 2 settembre 2016;

Ritenuto di dare esecuzione all'art. 12 della legge regionale 1/2016 emanando il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1914 del 14 ottobre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.



2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Regolamento di esecuzione per la disciplina delle modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata gestiti dalle Ater regionali, dei finanziamenti a favore delle Ater stesse a sostegno della costruzione, dell'acquisto e del recupero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e del finanziamento del Fondo Sociale di cui agli articoli 16 e 44 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater).

(Omissis)

CAPO I

DEFINIZIONI, FINALITÀ E OGGETTO

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) disciplina le modalità di gestione degli alloggi di edilizia sovvenzionata; stabilisce, inoltre, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti a favore delle Ater a sostegno delle iniziative finalizzate alla costruzione, al recupero nonché all'acquisto di alloggi da destinare all'assegnazione in locazione permanente e del finanziamento del Fondo sociale ai sensi degli articoli 16 e 44 della legge regionale 1/2016.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) alloggio sociale di edilizia sovvenzionata: l'unità immobiliare adibita a uso residenziale, come individuata con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea);

b) alloggio di risulta: alloggio già oggetto di assegnazione che rientra nella disponibilità delle Ater;

c) locazione permanente: il periodo, non inferiore a dieci anni continuativi decorrenti dalla data di ultimo accatastamento dell'unità immobiliare interessata da iniziative di finanziamento pubblico, durante il quale l'alloggio deve essere destinato alla locazione a uso residenziale ai soggetti assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, fatte salve eventuali disposizioni che ne consentano una diversa destinazione;

d) interventi: tipologie di attività edilizie previste dalla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

e) conviventi di fatto: due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela affinità ed adozione, da matrimonio o da unione civile, per il cui accertamento deve farsi riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'art. 4 e all'art. 13, comma 1, lettera b), del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 (Approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della popolazione residente);

f) canone effettivo: canone di locazione degli alloggi calcolato sulla base del loro valore catastale, del tasso di redditività, delle caratteristiche climatiche ed energetiche;

g) canone sovvenzionato: canone individuale da applicare ai soggetti assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata;

h) ospiti: soggetti anche non legati da vincoli di parentela o affinità con l'assegnatario autorizzati dalle Ater a dimorare in uno degli alloggi in via temporanea o definitiva sulla base di espressa richiesta presentata dall'assegnatario.

CAPO II

PATRIMONIO IMMOBILIARE E REQUISITI DEGLI ASSEGNATARI

Art. 3.

Patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata

1. Il patrimonio immobiliare di edilizia sovvenzionata è gestito dalle Ater del Friuli-Venezia Giulia ed è costituito da:

- alloggi di proprietà delle Ater e degli Enti locali;
- alloggi di proprietà di altri soggetti pubblici e privati affidati in gestione alle Ater per il perseguimento delle finalità dell'edilizia sovvenzionata.

Art. 4.

Requisiti soggettivi degli inquilini assegnatari

1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata sono assegnati a soggetti in possesso dei seguenti requisiti:


- cittadini italiani;
- cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, e loro familiari, ai sensi del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri);
- stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo);
- stranieri di cui all'art. 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

2. I richiedenti di cui al comma 1 devono altresì possedere i seguenti requisiti:

- essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno ventiquattro mesi continuativi; ai fini del computo sono utili i periodi di permanenza all'estero maturati dai soggetti di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), indipendentemente dalla durata della permanenza all'estero;
- essere anagraficamente residenti, ovvero prestare attività lavorativa, nel Comune, o in uno dei Comuni, per il cui territorio è indetto il bando di concorso di cui all'art. 6;
- non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, ovunque ubicati, con esclusione:
 - degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
 - delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all'intera unità immobiliare;
 - della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
 - della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell'unione civile;
- possedere un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)) non superiore a 20.000 euro;
- non essere titolare di contratto di locazione di altro alloggio di edilizia sovvenzionata, ovunque ubicato.

3. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 2, devono sussistere in capo al richiedente; quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2, devono sussistere in capo a tutti i componenti del nucleo destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata.

4. L'importo indicato al comma 2, lettera d), può essere aggiornato con cadenza biennale con deliberazione della Giunta Regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT (Istituto nazionale di statistica).



5. In caso di domanda di assegnazione di alloggio riferita a uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza per costituirne uno nuovo, si valuta l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), computato: nella prima ipotesi in misura pari agli Indicatori della persona richiedente divisi per il numero dei componenti il nucleo di provenienza, nella seconda ipotesi, in misura pari alla somma delle frazioni dei richiedenti, nel medesimo modo computate. Fermi restando gli altri requisiti, i requisiti di cui al comma 2, lettera c) ed e) sono richiesti in capo al o ai soli richiedenti.

6. I richiedenti nel cui nucleo familiare come definito all'art. 5, ovvero in quello destinatario dell'alloggio di edilizia sovvenzionata qualora diversamente composto, sussista una persona disabile di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) possono presentare domanda su tutto il territorio regionale ma a fronte di non più di cinque bandi di concorso aperti contemporaneamente.

7. Possono presentare domanda solo persone maggiorenni o tutori legali in rappresentanza di minori od inabilitati.

Art. 5.

Riferimento temporale dei requisiti

1. I requisiti di cui all'art. 4 e le condizioni di cui all'art. 8 devono sussistere alla data di presentazione della domanda.

2. Per nucleo familiare, nei cui confronti sono verificati i requisiti e le condizioni di cui al comma 1, si intende quello di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159/2013.

3. Per le domande di assegnazione riferite ad uno o più componenti che esce o escono dal nucleo o dai nuclei familiari di appartenenza i requisiti e le condizioni di cui al comma 1 sono verificati con riferimento a quanto indicato all'art. 4, comma 5.

CAPO III

BANDO DI CONCORSO, PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DISCIPLINA DELL'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 6.

Bando di concorso

1. Le domande per l'assegnazione in locazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata sono presentate dai richiedenti a fronte di un bando di concorso emanato dall'Ater, fatto salvo quanto disposto dall'art. 12 per particolari categorie di persone.

2. Il bando di concorso è indetto per l'assegnazione di alloggi disponibili sul territorio di uno o più Comuni sentiti i Tavoli territoriali.

3. Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell'Ater e dei Comuni medesimi. Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi ulteriori altre forme di pubblicità.

4. Il bando deve indicare:

- a) i requisiti soggettivi degli aspiranti assegnatari indicati all'art. 4;
- b) il termine perentorio per la presentazione delle domande, che deve essere non inferiore a 60 giorni dalla data di pubblicazione del bando sul sito web istituzionale dell'Ater;
- c) le modalità di presentazione delle domande;
- d) il luogo in cui hanno sede gli alloggi messi a concorso, il loro numero, le loro caratteristiche tipologiche;
- e) le modalità di determinazione del canone;
- f) le condizioni tra quelle indicate all'art. 8 alle quali sono attribuiti i punteggi adottati dalle Ater per il collocamento della domanda nella graduatoria di cui all'art. 9.

5. Il bando, oltre a essere emanato nel rispetto delle determinazioni che la Giunta regionale indica con il Piano annuale approvato ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 1/2016, può prevedere ulteriori condizioni nella disponibilità degli alloggi da assegnare quali:

a) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore al 5% per le persone giovani di età non superiore ai 35 anni;

b) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore al 3% per i disabili di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, per le persone con handicap destinatarie delle azioni di cui all'art. 6, comma 1 lettera g) della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 - legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate) e per le persone anziane che hanno compiuto sessantacinque anni;

c) una riserva degli alloggi a concorso in misura non inferiore al 2% per le persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza.

Art. 7.

Presentazione delle domande e istruttoria

1. La domanda deve pervenire all'Ater entro il termine perentorio fissato dal bando di concorso ai sensi dell'art. 6.

2. La domanda deve essere redatta su apposito modulo, approvato dall'Ater, reperibile presso le sedi Ater che ha emanato il bando o presso la sede del Comune ove hanno sede gli alloggi, o in una delle sedi dei Comuni o dell'UTI per il cui territorio è indetto il bando di concorso, ovvero scaricabile dal sito web istituzionale dell'Ater.

3. La domanda deve attestare mediante apposita dichiarazione resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 4 e, qualora ne ricorrano i presupposti, le condizioni previste dall'art. 8.

4. L'aspirante assegnatario rilascia in fase di presentazione della domanda l'autorizzazione, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) al trattamento dei dati personali a fini esclusivamente istituzionali, in favore della Regione, delle Ater o di Enti che forniscono meri servizi di elaborazione dati.

5. La domanda può essere integrata o regolarizzata anche in fase successiva alla presentazione della domanda stessa ma entro la data di scadenza del termine di cui all'art. 6 comma 4 lettera b).

6. L'Ater controlla la documentazione presentata al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi e delle altre condizioni richieste dal bando, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. È facoltà dell'Ater richiedere agli interessati di produrre, entro termini perentori, documenti occorrenti a comprova o completamento della situazione dichiarata nella domanda.

Art. 8.

Elementi indicativi dello stato di bisogno e altri criteri

1. In osservanza del disposto di cui all'art. 14 della legge regionale 1/2016 le Ater, ai fini del collocamento delle domande nella graduatoria di cui all'art. 9, adottano i punteggi in relazione alle determinazioni espresse dalla Conferenza dei Direttori generali di cui all'art. 40 della legge regionale 1/2016 sulla base ai seguenti indicatori di stato di bisogno:

- a) indicatore della situazione economica equivalente;
- b) situazioni di coabitazione o sovrappollamento;
- c) condizioni dell'alloggio ove il richiedente ha dimora;
- d) distanza dell'alloggio ove il richiedente ha dimora dal comune sede di lavoro;
- e) anziani, persone che hanno compiuto sessantacinque anni;
- f) giovani: persona singola o coppia, che non hanno compiuto i trentacinque anni di età;
- g) persone singole con minori: persone il cui nucleo familiare è composto da un solo maggiorenne e da uno o più figli minori conviventi;
- h) disabili: soggetti di cui all'art. 3 della legge 104/1992;
- i) persone appartenenti a famiglie numerose: persone appartenenti a nuclei con figli conviventi in numero non inferiore a tre;
- j) persone appartenenti a nuclei familiari in cui almeno un componente ha compiuto sessantacinque anni di età, ovvero è disabile;



k) persone destinatarie di provvedimenti di rilascio emessi da autorità pubbliche o da enti pubblici, di determinazioni di rilascio dell'abitazione familiare in sede di separazione personale, scioglimento di unione civile o di coppia di fatto, o divorzio;

l) persone destinatarie di provvedimenti esecutivi di sfratto relativi a contratti di locazione di unità immobiliari a destinazione residenziale;

m) persone vittime di violenza di genere o altra forma di violenza oggetto di segnalazione da pubbliche autorità o dai servizi sociali dei Comuni ovvero dai centri antiviolenza.

2. In sede di Conferenza dei Direttori generali di cui all'art. 40 della legge regionale 1/2016 sono determinati punteggi in relazione anche al periodo di residenza in regione dei richiedenti.

Art. 9.

Formulazione della graduatoria

1. La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi, di cui all'art. 42 della legge regionale 1/2016, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ater formula, entro centoventi giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande, la graduatoria provvisoria tra le domande accoglibili ordinata sulla base dei punteggi riferiti alle condizioni di cui all'art. 8.

2. La graduatoria provvisoria è resa pubblica mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell'Ater e dei Comuni medesimi. Per particolari categorie possono adottarsi ulteriori altre forme di pubblicità.

3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, i titolari delle domande possono presentare osservazioni in merito al posizionamento della propria domanda alla Commissione di cui al comma 1, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati a fronte del bando. Non sono valutabili, ai fini della rideeterminazione del punteggio dell'opponente, i documenti che lo stesso avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine di scadenza del bando.

4. Decorso il termine di cui al comma 3 la Commissione formula e approva entro i successivi cinquanta giorni la graduatoria definitiva elaborata con i criteri e le modalità indicate al comma 1. A parità di punteggio viene considerata prioritaria la domanda presentata dal richiedente residente da più tempo in regione e in subordine la domanda presentata dal richiedente già presente in graduatorie precedenti nello stesso comune o comprensorio di comuni; al perdurare della parità di punteggio sono inserite in graduatoria previo sorteggio.

5. La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria di cui al comma 2 e costituisce provvedimento definitivo.

Art. 10.

Efficacia della graduatoria

1. La graduatoria definitiva di cui all'art. 9 comma 4 conserva la sua efficacia per un periodo di due anni dalla data di approvazione, ovvero fino alla data di approvazione della successiva graduatoria per l'assegnazione di altri alloggi della stessa Ater.

2. Eventuali alloggi che dovessero nel frattempo rendersi disponibili sono assegnati dall'Ater mediante scorrimento della graduatoria esistente.

3. L'Ater può pubblicare un nuovo bando di concorso in deroga all'assegnazione di cui al comma 2 qualora si rendessero disponibili nuovi alloggi in numero ritenuto congruo in coerenza con le determinazioni adottate nella Conferenza dei Direttori di cui all'art. 40 della legge regionale 1/2016.

Art. 11.

Particolari disposizioni per l'accesso alla graduatoria

1. I soggetti di cui all'art. 8, comma 1, lettere e), k) e l), quest'ultimi non motivati da inadempienze contrattuali fatta salva la condizione di morosità incolpevole, ovvero in sopravvenuta precarietà della condizione economica, possono presentare domanda anche in deroga al ter-

mine ultimo di presentazione delle domande di cui all'art. 7 comma 1 ma entro la data di formulazione della graduatoria provvisoria di cui all'art. 9 comma 1. La domanda viene inserita in graduatoria sulla base dei punteggi di cui all'art. 8.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda anche successivamente alla formulazione della graduatoria provvisoria solo per l'assegnazione di uno degli alloggi di risulta. La domanda viene inserita in graduatoria sulla base dei punteggi riferiti alle condizioni di cui all'art. 8. ferme restando le disposizioni di cui all'art. 9 commi da 2 a 4.

3. Le domande, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti alle stesse, sono inserite nella graduatoria definitiva che è resa pubblica mediante affissione, per quindici giorni consecutivi, nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, all'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell'Ater e dei Comuni medesimi. Per particolari categorie possono adottarsi ulteriori altre forme di pubblicità.

Art. 12.

Riserva di alloggi per particolari categorie

1. La Giunta regionale può autorizzare, anche su richiesta delle Ater, a riservare per particolari categorie di soggetti, in situazione di urgenza, l'assegnazione di un determinato numero ovvero percentuale di alloggi di edilizia sovvenzionata, determinandone le caratteristiche.

2. Le Ater sono comunque autorizzate a riservare per la realizzazione di progetti socio-assistenziali attivati dai Comuni o dalle Aziende per l'Assistenza Sanitaria una quota di alloggi di edilizia sovvenzionata non superiore al 10 per cento degli alloggi di volta in volta da assegnare, anche in deroga alle graduatorie vigenti destinando a tal fine prioritariamente alloggi di risulta.

Art. 13.

Riserva per pubblica utilità

1. Le Ater possono disporre la sospensione dei bandi e riservare una quota degli alloggi messi a concorso al fine di provvedere alla sistemazione di nuclei familiari interessati da provvedimenti, disposti dalle autorità competenti, di sgombero di alloggi di proprietà di enti pubblici o di alloggi oggetto di esproprio - qualora destinati alla demolizione od al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio - ovvero al fine di provvedere alla sistemazione di nuclei familiari interessati da calamità naturali sul territorio ove hanno sede gli alloggi messi a concorso.

2. La riserva è nominativa ed è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti in capo agli inquilini assegnatari come prescritti dall'art. 4.

Art. 14.

Assegnazione degli alloggi

1. Gli alloggi sono assegnati in locazione dalle Ater seguendo l'ordine di graduatoria definitiva.

2. Non può essere assegnato agli aventi diritto un alloggio avente un numero di vani, esclusi gli accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo destinatario aumentato di uno. Sono fatte salve comprovate ragioni di natura sanitaria o di disabilità di cui all'art. 3 della legge 104/1992, che determinino la necessità di particolari forme di assistenza continuativa, oppure la non disponibilità di altro alloggio.


3. In caso di mancata accettazione dell'alloggio assegnato senza giustificato motivo, l'Ater inserisce il nominativo dell'avente diritto all'ultimo posto della graduatoria.

Art. 15.

Occupazione dell'alloggio

1. L'alloggio assegnato deve essere occupato dall'assegnatario entro trenta giorni dalla consegna a pena di decadenza dell'assegnazione, salvo proroga concessa dall'Ater a seguito di motivata istanza da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.

2. La decadenza dell'assegnazione è pronunciata dall'Ater e comporta la risoluzione di diritto alla locazione.



Art. 16.

Annullamento e revoca dell'assegnazione

1. Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle disposizioni di cui al presente Regolamento ovvero sulla base di dichiarazioni con contenuti non veritieri o documentazioni risultate non veritiere, l'assegnatario decade dal beneficio e l'Ater dispone l'annullamento dell'assegnazione con risoluzione di diritto alla locazione.

2. L'Ater dispone la revoca dell'assegnazione dell'alloggio qualora:

a) l'assegnatario possieda per un quadriennio, anche alternativamente, l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in misura superiore ai limiti per l'accesso, tempo per tempo vigenti, aumentati di due terzi. In ipotesi di presenza nel nucleo familiare di minori o di disabili di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992, oppure di anziani ultrasessantacinquenni, detti Indicatori sono aumentati in misura pari al doppio;

b) l'assegnatario, o altro componente il suo nucleo familiare, divenuto titolare di diritti reali su altro alloggio incompatibili con quanto prescritto all'art. 4, comma 2, lettera c), ne mantenga la titolarità per due bienni consecutivi;

c) l'assegnatario, o altro componente il suo nucleo familiare, violi le norme di legge e di regolamento che disciplinano i doveri dell'inquilino ovvero abbia usato l'alloggio in modo difforme dalla sua destinazione d'uso o lo abbia danneggiato gravemente con compromissione anche parziale dei parametri murari, dei rivestimenti, dei serramenti e delle dotazioni impiantistiche;

d) l'assegnatario abbia, in tutto o in parte, sublocato o ceduto in uso a terzi l'alloggio o pertinenza dello stesso;

e) l'assegnatario ed il suo nucleo non abbiano occupato stabilmente l'alloggio per un periodo superiore a sei mesi, in assenza di preventiva autorizzazione da parte delle Ater medesime;

f) l'assegnatario per due bienni consecutivi, non sia in possesso e non produca valida attestazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), ovvero apposta dichiarazione sostitutiva unica di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 159/2013 fatti salvi i casi di precarietà della condizione sociosanitaria accertata da strutture sanitarie o comunali;

g) risulti diminuito il numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, rendendo diverso il parametro utilizzato per l'assegnazione dell'alloggio, e l'assegnatario abbia rifiutato un cambio di assegnazione con altro alloggio;

h) si verifichi il mancato pagamento del canone mensile per un periodo continuativo di dodici mesi;

3. In osservanza del disposto di cui all'art. 39 comma 5 della legge regionale 1/2016 i provvedimenti di annullamento e di revoca dell'assegnazione emessi dal direttore generale dell'Ater, decorsi i termini ivi previsti, costituiscono titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque occupi l'alloggio e non sono soggetti a graduazioni o proroghe.

4. L'assegnatario di alloggio di edilizia sovvenzionata che sia stato interessato da provvedimento esecutivo di rilascio motivato da inadempienza contrattuale o da violazione di legge o regolamento nonché il destinatario di provvedimento di rilascio per occupazione senza titolo, sono esclusi da qualsiasi assegnazione di alloggio di edilizia sovvenzionata per un periodo di tre anni.

CAPO IV

CANONE DI LOCAZIONE

Art. 17.

Canone di locazione

1. Il canone sovvenzionato è determinato dalle Ater biennialmente entro il 31 dicembre dell'anno precedente il biennio di riferimento. Il canone è determinato dalle Ater sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dell'assegnatario e del suo nucleo familiare e in misura percentuale rispetto al canone oggettivo calcolato con le modalità di cui al comma 2 riferito a ciascun alloggio. In sede di prima assegnazione il canone è attribuito fino a scadenza del biennio di riferimento.

2. Il canone oggettivo è determinato, entro il limite dell'11 per cento avuto riguardo ai parametri usati dall'Agenzia delle entrate per la determinazione delle rendite catastali, in relazione al valore catastale di ciascun alloggio con l'ulteriore applicazione dei seguenti coefficienti correttivi:

a) aumento percentuale graduato non oltre il massimo del 10 per cento per gli alloggi rientranti ai fini della efficienza energetica nelle classi D), C), B) ed A) della disciplina regionale di classificazione degli edifici ed, in particolare, maggiorazione fino al 2 per cento per la classe D), fino al 5 per cento per la classe C), fino al 8 per cento per la classe B) e fino al 10 per cento per la classe A);

b) aumento percentuale in misura non superiore al 2 per cento per gli alloggi dal quarto livello fuori terra, che insistono in stabili dotati di impianto di ascensore;

c) diminuzione percentuale in misura non superiore al 2 per cento per gli alloggi dal quarto livello fuori terra, che insistono in stabili sprovvisti di impianto di ascensore;

d) diminuzione percentuale in misura non superiore al 10 per cento per gli alloggi ubicati nella zona climatica F) individuata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10).

3. Ai fini della determinazione del canone le Ater rilevano le informazioni in merito agli assegnatari, al loro nucleo familiare e agli ospiti e all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Quest'ultimo dovrà essere valido:

a) al 31 dicembre dell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni per gli assegnatari in essere;

b) alla data dell'assegnazione per i nuovi assegnatari;

c) alla data di regolarizzazione per gli assegnatari che non hanno provveduto a comunicare i dati nell'anno antecedente al biennio di applicazione dei canoni. In questo caso, fino ad avvenuta regolarizzazione, il canone può continuare ad essere applicato nella misura indicata al successivo comma 4, lettera c).

4. Il canone sovvenzionato è calcolato, con facoltà delle Ater di ulteriori articolazioni equitative individuate sulla base delle determinazioni adottate in sede di Conferenza dei Direttori di cui all'articolo 40 della legge regionale 1/2016, nelle tipologie di seguito descritte, con corrispondenti percentuali massime di computo del canone applicato sul canone oggettivo:

a) agli assegnatari con ISEE fino a 10.000,00 euro si applica un canone non superiore al 50 per cento del canone oggettivo dell'alloggio assegnato;

b) agli assegnatari con ISEE compreso tra 10.000,01 euro e 33.334,00 euro si applica un canone non superiore al 100 per cento del canone oggettivo dell'alloggio assegnato;

c) agli assegnatari con ISEE superiore a 33.334,00 euro, così come a quelli che non siano in possesso del prescritto Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), si applica un canone anche superiore al 100 per cento - comunque non oltre il 150 per cento - del canone oggettivo dell'alloggio assegnato.

5. Le percentuali di cui ai commi 2 e 4 possono essere aggiornate con cadenza biennale con deliberazione della Giunta regionale sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT.

6. In ipotesi di ospitalità di altre persone, oltre a quelle che hanno concorso a determinare l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) preso a base di calcolo del canone di locazione, per un tempo non inferiore a quarantacinque giorni, le Ater applicano per i corrispondenti periodi, un canone di locazione ricalcolato in relazione alla somma dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare dell'assegnatario, preso a base di calcolo del canone, con quello degli ospiti, quest'ultimo computato in quota proporzionale ai medesimi rispetto all'intero numero delle persone che hanno concorso alla determinazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) degli ospiti stessi.

7. Le Ater possono rideterminare in riduzione il canone di locazione su apposita istanza presentata dall'assegnatario qualora, per condizione sopravvenuta, l'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) in corso di validità alla data dell'istanza presenti una diminuzione non inferiore al 25 per cento rispetto a quello utilizzato per il calcolo del canone.



8. Per le competenze accessorie quali i servizi ai fabbricati ed alle aree di pertinenza, quali pulizia, riscaldamento, ascensore, consumo d'acqua ed energia elettrica, nonché asporto di rifiuti ed eventuali altri, le Ater, in nome e per conto degli assegnatari e degli utenti, provvedono direttamente ad acquisire i beni e le forniture afferenti la gestione e l'organizzazione delle parti e dei servizi comuni degli stabili, con addebito agli assegnatari ed agli utenti a rimborso di quote in acconto e a saldo con rendicontazione, fatta salva diversa determinazione di gestione diretta da parte degli inquilini.

9. Per gli alloggi di cui all'art. 12 comma 2 nonché per gli alloggi di cui all'art. 6, comma 1, lettera g), della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 «legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate») l'Ater applica un canone di locazione non superiore a quello medio biennialmente calcolato per le locazioni di edilizia sovvenzionata di sua competenza.

CAPO V

REGIME DEGLI ALLOGGI

Art. 18.

Cambio alloggio

1. L'Ater può assegnare un cambio alloggio di edilizia sovvenzionata, fatta salva la priorità per gli assegnatari di alloggi inseriti in Piani di vendita di cui all'art. 21, comma 3, diverso da quello assegnato, nonché concedere lo scambio di alloggi tra assegnatari, su presentazione di istanza debitamente motivata qualora sia sopravvenuta una delle seguenti condizioni:

- a) variazioni nella composizione del proprio nucleo familiare;
- b) esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;
- c) gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute dell'assegnatario o di componenti il proprio nucleo familiare;
- d) presenza nel nucleo familiare di soggetti disabili;
- e) impossibilità al pagamento del canone a seguito delle perdite o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare;
- f) altri gravi comprovati motivi di necessità.

2. In caso di particolari esigenze di carattere manutentivo e di sicurezza impiantistica dell'alloggio nonché dello stabile, ovvero altri gravi comprovati motivi, l'Ater può disporre d'ufficio il cambio di alloggio in godimento con altro, preferibilmente nella medesima zona di ubicazione.

3. Nei casi di cui al comma 2 l'assegnatario è obbligato a trasferirsi nel nuovo alloggio entro il termine non inferiore a trenta giorni fissato dall'Ater nell'atto di comunicazione del cambio alloggio. Il mancato trasferimento nel nuovo alloggio comporta la revoca dell'assegnazione con le modalità e conseguenze previste dall'art. 16.

Art. 19.

Successione nell'alloggio e trasferimento nell'assegnazione

1. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario, hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del deceduto nell'ordine:

- a) il coniuge, il convivente di fatto, il soggetto parte dell'unione civile;
- b) i figli;
- c) gli ascendenti di primo grado;

che alla data del decesso risulti convivente e componente del nucleo familiare del deceduto e sia in possesso, alla data di istanza di subentro, dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1, all'art. 4 comma 2 lettere c) ed e) e rispetti il disposto di cui all'art. 16 comma 2 lettera a).

2. In caso di divorzio o separazione personale, di scioglimento della convivenza di fatto ovvero di cessazione dell'unione civile l'assegnazione dell'alloggio viene effettuata ovvero trasferita in capo al richiedente, componente del nucleo familiare dell'assegnatario che trasferisce la residenza dall'alloggio, indicato alle lettere a), b) e c) del comma 1 in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 comma 1, all'art. 4 comma 2 lettere c) ed e) e rispetti il disposto di cui all'art. 16 comma 2 lettera a).

3. Qualora l'assegnatario abbandoni l'alloggio per un periodo continuativo superiore a sei mesi e trasferisca la residenza, restando residenti anagraficamente nello stesso alloggio gli altri componenti il nucleo familiare, i soggetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c) in possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, all'art. 4 comma 2 lettere b), c) ed e) e rispetti il disposto di cui all'art. 16 comma 2 lettera a), possono presentare istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lettere a), b) e c) ovvero in caso di loro rinuncia, l'istanza può essere presentata da parte dell'ospite già autorizzato a dimorare nell'alloggio in via definitiva, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 purché anagraficamente residente nell'alloggio.

4. In difetto delle persone e delle condizioni indicate e previste ai commi 1, 2 e 3 l'Ater dispone il diniego al subentro nella posizione dell'assegnatario deceduto con le modalità e conseguenze previste dall'art. 16. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario il diniego comporta l'archiviazione della domanda di assegnazione originaria.

CAPO VI

CESSIONE IN PROPRIETÀ

Art. 20.

Piani di vendita

1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà delle Ater, decorso il periodo minimo di locazione di cui all'art. 2 comma 1 lettera c), sono alienabili previo loro inserimento, nei Piani di vendita adottati dal direttore generale sentiti i Tavoli territoriali e approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'art. 39, comma 4 lettera g) della legge regionale 1/2016 con i seguenti criteri di priorità:

- a) alloggi in stato di degrado o dichiarati inagibili/inabitabili;
- b) alloggi aventi metrature inadeguate rispetto alle esigenze dei nuclei familiari in lista di attesa;
- c) alloggi in stabili a proprietà mista in cui le Ater non possiedono la maggioranza delle quote millesimali;
- d) alloggi in stabili del tipo da monofamiliare a quadrifamiliare che abbiano una vetustà non inferiore a quindici anni.

2. Possono essere inseriti nei Piani di vendita anche altri alloggi di edilizia sovvenzionata affidati in gestione alle Ater su determina del soggetto proprietario nella quale è indicato il prezzo di vendita.

3. I Piani di vendita contengono le modalità e i criteri per la cessione in proprietà degli alloggi. Non possono essere inseriti nei Piani di vendita gli alloggi che nei cinque anni precedenti sono stati oggetto di riacquisizione di cui all'art. 23.

4. Il Piano di vendita è reso pubblico da parte dell'Ater sul Bollettino Ufficiale della Regione e mediante affissione di manifesti nella sede dell'Ater, in luogo aperto al pubblico, nei siti web istituzionali della Regione e dell'Ater medesima nonché, se comprensivo di alloggi di sola gestione Ater, con altre forme di pubblicità scelte da parte del proprietario.

5. Le entrate derivanti dall'alienazione degli alloggi inseriti nei Piani di vendita sono destinate in misura non inferiore all'80% a iniziativa da attivare sulle unità immobiliari di edilizia sovvenzionata.

6. Al fine di monitorare l'esito dei Piani di vendita, le Ater trasmettono semestralmente, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno, alla Regione i dati riferiti agli alloggi ceduti rispettivamente entro i precedenti semestri.



7. Le Ater, nel rispetto di quanto previsto dal comma 6, comunicano alla Regione:

a) il numero degli alloggi ceduti, con gli estremi identificativi degli stessi ed il prezzo di cessione risultante dal contratto di compravendita;

b) il programma di interventi per il riutilizzo delle entrate di cui al comma 5.

Art. 21.

Criteri per la cessione in proprietà

1. Gli alloggi inseriti nei Piani di vendita di cui all'art. 20 già assegnati in locazione possono essere ceduti in proprietà ai seguenti soggetti in ordine decrescente di priorità:

a) all'assegnatario o agli assegnatari in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie di cui all'art. 17;

b) ai soggetti di cui all'art. 19, comma 1 lettere a), b) e c) in possesso dei requisiti prescritti ai fini della successione nell'alloggio, in assenza di arretrati nel pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie di cui all'art. 17;

c) agli assegnatari di altri alloggi di edilizia sovvenzionata, in regola con il pagamento dei canoni di locazione e delle competenze accessorie di cui all'art. 17.

2. Le condizioni e i requisiti devono sussistere alla data di presentazione della domanda di acquisto.

3. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel Piano di vendita, che non intendono acquistarlo, possono presentare domanda per altro diverso alloggio di edilizia sovvenzionata non già inserito nei Piani di vendita. Tali soggetti hanno priorità rispetto ad altre domande presentate ai sensi dell'art. 18 giacenti presso le Ater.

4. Gli alloggi inseriti nei Piani di vendita di cui all'art. 20 non assegnati possono essere ceduti in proprietà ai seguenti soggetti in ordine decrescente di priorità:

a) ai soggetti titolari di domanda inserita in graduatoria di cui all'art. 9 comma 4 vigenti alla data di pubblicazione del Piano di vendita;

b) a persone fisiche e giuridiche diverse da quelle indicate alla lettera a).

5. Nel caso di più offerte presentate dai soggetti di cui al comma 4 l'alloggio viene ceduto al miglior offerente, a seguito di offerte al rialzo da presentarsi in busta chiusa entro i termini perentori fissati dalle Ater.

6. Gli assegnatari di un alloggio inserito nel Piano di vendita, che non intendano acquistare tale alloggio o esercitare la priorità per il cambio ai sensi del comma 3, rimangono assegnatari dell'alloggio medesimo, che non può essere alienato.

Art. 22.

Determinazione e pagamento del prezzo di vendita

1. Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio di cui all'art. 20 è determinato dall'Ater in misura corrispondente al valore di mercato e viene indicato nel relativo Piano di vendita, fatto salvo il disposto di cui all'art. 20 comma 2 qualora l'alloggio risulti in gestione alle Ater.

2. Il prezzo di cessione è corrisposto dall'acquirente in un'unica soluzione.

Art. 23.

Riacquisizione di alloggi venduti

1. Le Ater, che possiedono alloggi di edilizia sovvenzionata in stabili a proprietà mista con maggioranza delle quote millesimali, possono riacquisire gli alloggi già venduti qualora lo stabile necessiti di interventi di recupero ovvero al fine di concorrere a razionalizzare la gestione degli stabili. La riacquisizione avviene mediante trattativa privata e in qualunque tempo.

2. In alternativa le Ater sono autorizzate a permutare l'alloggio da riacquistare con altro alloggio di edilizia sovvenzionata non assegnato, anche con eventuale conguaglio da calcolarsi al valore di mercato ai sensi dell'art. 22.

3. Limitatamente agli alloggi alienati non a valore di mercato, il riacquisto non motivato da programmi di recupero dell'intero stabile avviene ad un prezzo pari a quello di cessione, rivalutato secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati derivanti dalle rilevazioni dell'ISTAT. All'alienante, se in possesso dei requisiti per la permanenza nell'edilizia sovvenzionata, può essere assegnato un alloggio in locazione nel medesimo regime sovvenzionato.

CAPO VII

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI EDILIZI

Art. 24.

Fondo sociale

1. La Giunta regionale annualmente ripartisce le risorse destinate al Fondo sociale, istituito con l'articolo 44 della legge regionale 1/2016 e destinato a compensare le minori entrate nei canoni di locazione e nelle quote per servizi accessori, sulla base di una proposta presentata dalle Ater, adottata annualmente in sede di Conferenza dei Direttori generali di cui all'art. 40 della legge regionale 1/2016, che tenga conto anche dei canoni corrisposti nell'anno precedente dagli assegnatari con particolare attenzione ai canoni corrisposti dagli assegnatari di cui all'art. 17, comma 4, lettera a).

2. Le risorse sono destinate, in misura non inferiore all'80%, a interventi di manutenzione degli stabili di edilizia sovvenzionata da rivedicontare con le modalità individuate all'art. 28, comma 9, lettera c).

CAPO VIII

FORME DI FINANZIAMENTO

Art. 25.

Iniziativa finanziabili

1. Le Ater in coerenza con le determinazioni assunte dalla Regione in sede di «Programma regionale delle politiche abitative» di cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale 1/2016 propongono alla Regione le iniziative atte a soddisfare il fabbisogno abitativo di edilizia sovvenzionata.

Art. 26.

Presentazione delle proposte

1. Le proposte presentate dalle Ater alla Regione devono contenere in particolare:

a) l'indicazione e la localizzazione del tipo di iniziativa;

b) gli estremi identificativi ovvero la descrizione degli alloggi o dello stabile sul quale viene realizzata l'iniziativa;

c) l'indicazione della spesa risultante dal quadro economico dell'opera;

d) il piano economico finanziario dell'iniziativa dal quale rilevare la compatibilità con la normativa europea sui servizi di interesse economico generale (SIEG);

e) il cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

Art. 27.

Prenotazione delle risorse

1. Le proposte presentate sono ammesse a finanziamento con delibera giuntale fino a concorrenza delle risorse assegnate con il Piano annuale di cui all'art. 4 comma 4 della legge regionale 1/2016 in relazione



alle caratteristiche delle iniziative, dando priorità a quelle maggiormente coerenti con le determinazioni assunte dalla Regione in sede di «Programma regionale delle politiche abitative» di cui all'art. 4 comma 1 della legge regionale 1/2016.

2. Le proposte non finanziate ma ritenute comunque in linea con la programmazione regionale sono valutate in fase di assegnazione dei successivi riparti.

Art. 28.

Concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti

1. I finanziamenti sono concessi, erogati e rendicontati con le modalità previste dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), dall'art. 37 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo) e commisurati nella misura massima stabilita dai massimali di costo di cui all'art. 3 comma 2 lettera e) della legge regionale 1/2016.

2. I finanziamenti non possono superare la spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico delle Ater.

3. Ai finanziamenti di cui al comma 1 si applica la normativa europea sugli aiuti di stato relativamente a quei servizi economici che le autorità pubbliche degli Stati membri considerano di interesse generale (SIEG) in attuazione della decisione 2012/21/UE del 20 dicembre 2001 della Commissione» ambito edilizia sociale (approvate in sede di Conferenza delle regioni e delle Province autonome del 10 luglio 2014).

4. La Regione concede il finanziamento sulla base della spesa risultante dal quadro economico dell'opera presentato ai sensi dell'art. 26 entro 180 giorni dalla data di ammissione a finanziamento di cui all'art. 27.

5. Ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 14/2002 fino all'approvazione del progetto definitivo da parte dell'Ater la Regione può revocare il finanziamento nel caso di mancato rispetto del cronoprogramma presentato.

6. Gli oneri per lavori, per l'acquisizione di aree e di immobili e per spese tecniche e generali e di collaudo, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge e l'IVA (Imposta sul valore aggiunto) rimasta a carico, sono concessi e rendicontabili per intero; gli oneri per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto; gli oneri per ricerche e indagini preliminari sono concessi e rendicontabili per un'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni delle aree e degli immobili di progetto.

7. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto. L'Ater è autorizzata a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.

8. Il finanziamento viene erogato, previa richiesta inoltrata dall'Ater alla Regione, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate per importi non inferiori al 20 per cento del finanziamento.

9. Con il provvedimento di concessione sono stabiliti i termini di rendicontazione dell'iniziativa entro i quali le Ater, ai fini della rendicontazione del finanziamento, presentano alla Regione ai sensi dell'articolo 37 della legge regionale 16/2008:

a) per le acquisizioni di beni immobili la seguente documentazione:

1) il titolo d'acquisto del diritto di proprietà sull'immobile;

2) la documentazione attestante le spese notarili e gli oneri da imposte sostenuti;

b) per interventi edilizi le cui declaratorie corrispondono a quelle di cui all'art. 4 comma 1 lettere a), b), c), d) e comma 2 lettera c) della legge regionale 19/2009, la seguente documentazione:

1) una perizia sottoscritta da un tecnico abilitato e asseverata dal direttore generale dell'ATER che attesti:

1.1. la regolarità dei rapporti tra l'ATER e la Regione nel corso del rapporto contributivo;

1.2. la conformità dell'opera realizzata a quella ammessa a finanziamento;

1.3. il rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la realizzazione dell'intervento;

1.4. l'ammontare della spesa sostenuta, quale risulta dal quadro economico finale dell'intervento;

2) il certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori e il relativo atto di approvazione;

c) per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 4, comma 2 della legge regionale 19/2009:

1) l'elenco delle fatture delle spese sostenute con il finanziamento, riportante l'attestazione dell'ATER che le medesime sono state annullate in originale ai fini dell'incentivo.

10. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'Ater è autorizzata a utilizzare le economie dei finanziamenti concessi, conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento, a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità, da parte della Regione, in un progetto approvato dall'Ater.

11. Gli alloggi oggetto dei finanziamenti concessi ed erogati hanno destinazione locativa per il periodo e con le specifiche indicata all'art. 2 comma 1 lettera c).

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29.

Controlli e verifiche nei confronti degli assegnatari

1. Le Ater effettuano la vigilanza ed il controllo, anche a campione, nei confronti degli assegnatari degli alloggi di edilizia sovvenzionata al fine di verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi, delle condizioni e delle prescrizioni previste e richieste dal presente Regolamento, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

2. Al fine del disposto di cui al comma 1 le Ater acquisiscono d'ufficio le informazioni utili disponibili presso altre pubbliche amministrazioni. In tal senso, le Ater possono procedere anche sottoscrivendo con tali soggetti, o con le autorità competenti in materia di pubblica vigilanza, specifici atti d'intesa aventi ad oggetto la definizione di procedure e collaborazioni utili a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione volta all'espletamento di tali controlli.

Art. 30.

Norma di rinvio

1. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari operato dal presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche e integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 31.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 51 della legge regionale 1/2016 la disciplina contributiva vigente precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento continua ad avere efficacia per le iniziative e gli interventi per i quali sia stata presentata la domanda di finanziamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Per i bandi di concorso per l'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata pubblicati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento ai fini della formulazione delle relative graduatorie, e loro



aggiornamenti, e delle conseguenti assegnazioni degli alloggi continuano ad applicarsi le previgenti disposizioni.

3. In sede di prima applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 si applicano per la determinazione dei canoni di locazione a far tempo dal primo gennaio del secondo anno del biennio 2016-2017.

4. Nelle more della definizione dei massimali di costo di cui all'art. 3 comma 2 lettera e) della legge regionale 1/2016, i finanziamenti di cui all'art. 28 sono riconosciuti in misura comunque non superiore alla spesa sostenuta e rimasta effettivamente a carico delle Ater valutato il Piano economico finanziario dell'iniziativa indicato all'art. 26 comma 1 lettera d).

5. Ai procedimenti di revoca dell'assegnazione non conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento con il rilascio dell'immobile, si applicano le disposizioni di cui all'art. 16 qualora permangano condizioni di incompatibilità con l'assegnazione dell'alloggio.

Art. 32

Abrogazioni

1. Sono abrogati in particolare:

a) il decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0119 (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della L.R. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata);

b) il decreto del Presidente della Regione 28 giugno 2004, n. 0215 (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della L.R. 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione modifica);

c) il decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2008, n. 041 (Regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con DPR. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres., e successive modifiche ed integrazioni. Approvazione modifiche);

d) il decreto del Presidente della Regione 27 novembre 2009, n. 0324 (Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata, emanato con DPR. 13 aprile 2004, n. 0119/Pres.).

Visto, Il Presidente: SERRACCHIANI

17R00046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
10 novembre 2016, n. **0211/Pres.**

Regolamento di modifica del «Regolamento per la concessione ai Comuni di contributi per la predisposizione dei Piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'articolo 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15», emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 23 novembre 2016)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 15 (Misure urgenti in tema di contenimento dell'inquinamento luminoso, per il risparmio energetico nelle illuminazioni per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici) ed, in particolare, l'art. 9, comma 1, che autorizza l'amministrazione regionale a concedere contributi ai comuni per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione;

Richiamato l'art. 9, comma 3 della citata legge regionale n. 15/2007, ai sensi del quale la giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di ambiente,

adotta apposito regolamento recante i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al medesimo art. 9;

Richiamata la legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assessment del bilancio 2015 e del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017 ai sensi dell'art. 34 della legge regionale n. 21/2007) ed, in particolare, l'art. 4, comma 21, ai sensi del quale è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2015 per le finalità di cui all'art. 9, comma 1 della legge regionale n. 15/2007;

Visto il regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto della deliberazione della giunta regionale 1° ottobre 2015, n. 1922 «Articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della presidenza della regione, delle direzioni centrali e degli enti regionali» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il proprio decreto 23 settembre 2015, n. 0197/Pres.;

Visto il testo del «Regolamento di modifica del «Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15», emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres.», predisposto dal servizio energia della Direzione centrale ambiente ed energia;

Visto l'art. 42 dello statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 2034 del 28 ottobre 2016;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica del «Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell'art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15», emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI



Regolamento di modifica del “Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell’art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15.”, emanato con il decreto del Presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres.

(Omissis).

Art. 1.
Modifica all’art. 7
del decreto del presidente della Regione n. 0197/Pres.

1. Dopo il comma 2 dell’art. 7 del decreto del presidente della Regione 23 settembre 2015, n. 0197/Pres (Regolamento per la concessione ai comuni di contributi per la predisposizione dei piani comunali di illuminazione, in attuazione dell’art. 9, commi 1 e 3 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 15) è inserito il seguente:

«2-bis. Il termine per l’approvazione del piano comunale di illuminazione di cui al comma 2 può essere prorogato, per una sola volta per un periodo massimo di sei mesi, su motivata istanza del beneficiario presentata almeno quindici giorni prima della scadenza del termine fissato.».

Art. 2.
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l’anno 2016, sono fatte salve le richieste di proroga presentate entro la scadenza del termine fissato dal decreto di concessione del contributo per l’approvazione del piano comunale di illuminazione.

Art. 3.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il *presidente*: SERRACCHIANI

17R00047

LEGGE REGIONALE 7 novembre 2016, n. 16.

Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia - Supplemento Ordinario n. 50 del 9 novembre 2016)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la presente legge:

Art. 1.

Norme contabili urgenti

1. Per l’anno 2016 ai fini dell’attribuzione delle somme di cui all’articolo 10, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), si prende a riferimento l’assegnazione effettuata a titolo di quota ordinaria del fondo ordinario transitorio comunale di cui all’articolo 45, comma 2, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), prevista all’articolo 7, comma 5, lettera b), della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016).

2. Alla legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l’anno 2016), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 133 dell’articolo 2 è sostituito dal seguente:

«133. L’Amministrazione regionale, al fine di promuovere i consumi delle famiglie e quindi gli investimenti delle piccole e medie imprese, è autorizzata a concedere un contributo straordinario al comitato promotore del progetto denominato “SissiPay” volto a sostenere le attività propedeutiche, inclusi i servizi legali, la predisposizione di business plan, la formazione degli operatori e la progettazione e lo sviluppo tecnico, diretti alla realizzazione di una piattaforma innovativa di servizi di social lending (microcredito, prestiti tra privati, credito al consumo), integrata con correlati servizi di pagamento.»;

b) al comma 9 dell’articolo 4 le parole «spesa di 5.260.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «spesa di 5.010.000 euro»;

c) al comma 13 dell’articolo 4 le parole «In sede di prima applicazione, per l’anno in corso, il termine per l’affidamento è fissato al 18 novembre 2016.» sono soppresse;

d) dopo il comma 3 dell’articolo 10 è inserito il seguente:

«3 bis. Le disposizioni di cui all’articolo 6, comma 7, della legge regionale 57/1971, come sostituito dal comma 3, si applicano anche a tutte le procedure che non risultino concluse alla data di entrata in vigore della legge regionale 7 novembre 2016, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di programmazione e contabilità).».

3. All’articolo 11, comma 1, della legge regionale 14/2016, nella tabella N, le stringhe



Atto che autorizza la conversione	Impegno					Importi			Missione e programma opera originaria	Missione e programma nuova opera
	Anno	Ente	Numero	Subnumero	Beneficiario	somma complessiva Euro	importo per annualità	EPF decorrenza fondi		
a) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	70.000,00	4.117,65	2016 (riaccert. straord. Residui)	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
							4.117,65	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Sport e tempo libero
							4.117,60	2031		
b) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	355.000,00	20.882,35	2016 (riaccert. straord. Residui)	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
							20.882,35	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
							20.882,40	2031		
c) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2012	620	4005	0	1	60.000,00	3.333,33	2016-2032	Miss. 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
							3.333,39	2033	Progr. 01: Urbanistica e assetto del territorio	Progr. 01: Sport e tempo libero
d) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	47.000,00	3.615,39	2016-2027	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
							3.615,44	2028	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 01: Istruzione prescolastica
e) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	125.000,00	9.615,38	2016-2027	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
							9.615,44	2028	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 02: Altri ordini di istruzione non universitaria

sono sostituite dalle seguenti:

Atto che autorizza la conversione	Impegno					Importi			Missione e programma opera originaria	Missione e programma nuova opera
	Anno	Ente	Numero	Subnumero	Beneficiario	somma complessiva Euro	importo per annualità	EPF decorrenza fondi		
a) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	70.000,00	4.117,65	residui 2015	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
							4.117,65	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Sport e tempo libero
							4.117,60	2031		
b) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2013	590	1218	0	1	355.000,00	20.882,35	residui 2015	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
							20.882,35	2016-2030	Progr. 02: Giovani	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico
							20.882,40	2031		
c) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2012	620	4005	0	1	60.000,00	3.750,00	2016-2031	Miss. 08: Assetto del territorio ed edilizia abitativa	Miss. 06: Politiche giovanili, sport e tempo libero
									Progr. 01: Urbanistica e assetto del territorio	Progr. 01: Sport e tempo libero
d) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	47.000,00	3.615,39	2016-2021	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
							3.615,38	2022-2028	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 01: Istruzione prescolastica
e) LR. 13/2014, art. 29 DGR 1291/2016	2009	290	5099	0	1	125.000,00	9.615,38	2016-2021	Miss. 05: Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	Miss. 04: Istruzione e diritto allo studio
							9.615,39	2022-2027	Progr. 01: Valorizzazione dei beni di interesse storico	Progr. 02: Altri ordini di istruzione non universitaria
							9.615,38	2028		

4. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa), è aggiunta la seguente:

«*e bis*) siano rispettate le disposizioni di cui all'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

5. L'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), è sostituito dal seguente:

«Art. 9 compensi degli organi societari e dei dipendenti di società non quotate

1. Salvo quanto diversamente disposto in senso più restrittivo da disposizioni di legge regionale, i compensi degli organi societari e dei dipendenti delle società a controllo pubblico sono disciplinati dalla normativa nazionale tempo per tempo vigente in materia.

2. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).».

6. All'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 le parole «, in conformità alla disciplina vigente in materia di aiuti di Stato» sono soppresse;



b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. All'intervento di cui al comma 5 viene data esecuzione nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli obblighi derivanti dagli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.».

7. Per l'anno 2016 sono riconosciute alle Province, al fine di garantire la continuità delle funzioni e dei servizi, risorse per complessivi 17.284.862,30 euro attribuite, per 5.359.510,34 euro con le modalità di cui al comma 13 e, per 11.925.351,96 euro, assegnando un fondo straordinario con le modalità di cui al comma 9.

8. Il fondo straordinario di cui al comma 7 è così ripartito:

a) per la quota di 9.083.774,65 euro:

- 1) Provincia di Gorizia 137.858,57 euro;
- 2) Provincia di Pordenone 944.957,53 euro;
- 3) Provincia di Trieste 1.501.022,93 euro;
- 4) Provincia di Udine 6.499.935,62 euro;

b) per la quota di 1.836.282,81 euro assegnando gli importi di cui al comma 10;

c) per la quota di 1.005.294,50 euro assegnando gli importi di cui al comma 11.

9. Per la finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 11.925.351,96 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

10. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spetta alle Province un importo complessivo di 1.836.282,81 euro, pari ai rimborsi spettanti alle medesime per i maggiori oneri sostenuti nel primo semestre 2016 nell'esercizio della funzione di Motorizzazione civile, così suddiviso:

- a) Provincia di Gorizia 366.477,81 euro;
- b) Provincia di Pordenone 539.805 euro;
- c) Provincia di Trieste 730.000 euro;
- d) Provincia di Udine 200.000 euro.

11. Per la medesima finalità di cui al comma 7 spettano alle Province, in relazione agli oneri sostenuti e da sostenersi per il funzionamento sino al 31 dicembre 2016, in relazione alle attività e alle funzioni divenute di competenza regionale ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative), le seguenti quote:

- a) Provincia di Gorizia 230.495,80 euro, comprensivi degli oneri relativi ad ERPAC;
- b) Provincia di Pordenone 354.410 euro;
- c) Provincia di Trieste 98.300 euro;
- d) Provincia di Udine 322.088,70 euro.

12. Per la finalità di cui al comma 7 le Province sono autorizzate a utilizzare le risorse corrispondenti ai crediti vantati dall'Amministrazione regionale con riferimento alle poste riguardanti le quote dei fondi per la produttività

del personale transitato in Regione e altri trasferimenti di parte corrente per l'anno 2016, relativi alle funzioni di cui alla legge regionale 26/2014, sino alla concorrenza di 5.359.510,34 euro, suddivisi nella seguente misura:

- a) Provincia di Gorizia 885.540,41 euro, comprensivi delle quote riferite ad ERPAC;
- b) Provincia di Pordenone 1.236.116,01 euro;
- c) Provincia di Trieste 1.173.977,07 euro;
- d) Provincia di Udine 2.063.876,85 euro.

13. Al comma 5 duodecies dell'articolo 10 della legge regionale 1 ottobre 2002, n. 25 (Disciplina dell'Ente Zona Industriale di Trieste), le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni».

14. I commi 32, 33 e 34 dell'articolo 2 della legge regionale 34/2015 sono abrogati.

15. All'articolo 6 della legge regionale 34/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28 le parole «progettazioni preliminari» sono sostituite dalle seguenti: «progetti di fattibilità tecnica ed economica»;

b) al comma 29 le parole «, presentata entro il termine perentorio del 31 agosto di ogni anno» sono soppresse.

16. Ai commi 69 e 70 dell'articolo 7 della legge regionale 34/2015 le parole «751.584,21 euro» sono sostituite dalle seguenti: «751.548,21 euro».

17. Con riferimento all'estensione autorizzata del periodo di gestione dello stabilimento termale di Arta Terme, l'Agenzia Regionale PromoTurismoFVG può presentare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriore domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 8 aprile 2016, n. 4 (Disposizioni per il riordino e la semplificazione della normativa afferente il settore terziario, per l'incentivazione dello stesso e per lo sviluppo economico).

18. Al comma 2 dell'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e Fondo di garanzia per le loro opportunità), sono aggiunte le seguenti parole: «I contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 33.».

19. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono aggiunte le seguenti parole: «I contributi di cui al comma 1 sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 4 o dai bandi di cui al comma 5.».

20. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), è inserito il seguente:

«2 bis. I finanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi a soggetti pubblici, a soggetti privati, diversi dalle persone fisiche, senza fina-



lità di lucro o con obbligo statutario di reinvestire gli utili e gli avanzi di gestione nello svolgimento delle attività previste nell'oggetto sociale, e a società cooperative che per statuto svolgono attività esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche, salvo le specifiche esclusioni disposte nei regolamenti o negli avvisi pubblici previsti dagli articoli seguenti.».

21. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2014 le parole: «I finanziamenti, su richiesta del beneficiario sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito dalla convenzione.» sono soppresse.

22. All'articolo 32 bis della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata», e le parole: «I saldi sono erogati successivamente all'approvazione del rendiconto.» sono soppresse;

b) al comma 1 bis le parole «su richiesta del beneficiario, sono erogati nella misura del 70 per cento a titolo di acconto» sono sostituite dalle seguenti: «sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata», e le parole «L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito dai medesimi regolamenti, e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego dell'incentivo assegnato per le medesime finalità dal Servizio regionale competente in materia di attività culturali nell'esercizio precedente. Qualora nell'esercizio precedente tale incentivo non sia stato assegnato, la quota rimanente è erogata successivamente all'approvazione del rendiconto relativo all'incentivo assegnato nell'esercizio corrente.» sono soppresse.

23. All'articolo 1 della legge regionale 17 marzo 1998, n. 7 (Interventi a favore della Riserva naturale marina di Miramare), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale sostiene l'attività scientifica, di monitoraggio, didattica, educativa e divulgativa svolta dall'ente gestore della Riserva marina di Miramare nel campo della conoscenza e della tutela degli ecosistemi marini dell'alto Adriatico, in quanto sinergica e coerente con le finalità istituzionali delle Riserve naturali regionali dell'arco costiero istituite al Capo III della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), nonché l'acquisto e la manutenzione di attrezzature necessariamente connesse alle predette attività.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'ente gestore della Riserva marina di Miramare di cui al decreto interministeriale 12 novembre 1986 (Istituzione della Riserva naturale marina di Miramare nel Golfo di Trieste).»;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3 bis. Al fine di concludere i procedimenti contributivi pendenti della Provincia di Trieste, l'Amministrazione regionale è autorizzata a impegnare ed erogare il saldo dei contributi concessi al medesimo soggetto gestore individuato negli atti di spesa della Provincia di Trieste e per le medesime attività ivi indicate.».

24. All'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: «privati, con priorità agli imprenditori agricoli professionali,» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il contributo forfetario annuo è fissato in 250 euro per ettaro o per frazioni inferiori all'ettaro sino al limite massimo per unità di superficie previsto dalla disciplina comunitaria e non è cumulabile con altre sovvenzioni. Detto limite non trova applicazione per prati stabili di superficie inferiore ai 5000 metri quadri.»;


c) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. I contributi previsti dal comma 2 sono concessi in osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo.».

25. Per l'anno 2016 sono ammesse le domande di cui all'articolo 8 della legge regionale 9/2005 pervenute entro la data di entrata in vigore della presente legge.

26. In seguito al subentro della Regione nelle funzioni svolte dalle Province ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli Enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), i procedimenti relativi ai contributi per lo smaltimento dell'amianto, in corso alla data dell'1 luglio 2016, sono conclusi dalla Regione nel rispetto di quanto previsto nei relativi bandi emanati dalle Province, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 16 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate).

27. Il Comune di Udine è autorizzato a utilizzare le eventuali economie contributive conseguite in corso di realizzazione dei lavori per la realizzazione dell'opera sovvenzionata con decreto n. 2631/Cult/5SP del 7 settembre 2006, per ulteriori lavori di adeguamento e ristrutturazione del Palasport Carnera, già finanziati con decreto n. 4444/Cult/5SP del 15 novembre 2006.



28. Per le finalità di cui al comma 27 il Comune di Udine, entro il termine del 31 dicembre 2016, presenta apposita istanza di utilizzo delle economie contributive di cui al comma 27 al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva che autorizza l'utilizzo delle economie contributive medesime.

29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad a. Artisti associati - società cooperativa un contributo straordinario per la realizzazione della nuova piattaforma della danza - N.I.D. in programma a Gorizia nel 2017.

30. Per le finalità di cui al comma 29 a. Artisti associati - società cooperativa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa del progetto da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.

31. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

32. Per l'avvio della gestione dell'attività dell'Archivio dei giochi di cui all'articolo 6, comma 20, della legge regionale 14/2016, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine, nell'esercizio 2017, un contributo straordinario di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018.

33. Per le finalità di cui al comma 32 il Comune di Udine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale competente in materia di cultura apposita istanza corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Per l'anno 2017 il finanziamento è liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata.

34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di complessivi 380.000 euro, suddivisi in 180.000 euro per l'anno 2017 e 200.000 euro per l'anno 2018 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

35. Al comma 21 dell'articolo 6 della legge regionale 14/2016 le parole «Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.» sono sostituite dalle seguenti: «Il finanziamento è concesso e liquidato, fino all'ammontare del 100 per cento della spesa ammissibile, in un'unica soluzione anticipata. Le modalità di rendicontazione sono stabilite con decreto di concessione.».

36. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 87, della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Palazzo Coronini Cronberg di Gorizia un ulteriore contributo di 2 milioni di euro.

37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dei nuovi interventi previsti e del relativo preventivo di spesa. Ai fini dell'individuazione delle tipologie di spese ammissibili, nonché della fissazione dei termini del procedimento si fa rinvio alle disposizioni del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 ottobre 2015, n. 226/Pres. (Regolamento concernente le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione del contributo previsto a favore della fondazione Palazzo Coronini Cronberg onlus di Gorizia).

38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) e sul Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

39. Agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, la sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, ferme restando le altre sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra l'obiettivo assegnato dalla Regione nel 2015 in termini di saldo finanziario di competenza mista e il saldo effettivamente conseguito nel medesimo anno.

40. La sanzione di cui all'articolo 20, comma 11, della legge regionale 18/2015, da applicare agli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alle spese per l'edilizia scolastica sostenute nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di contribuzione per la stessa finalità nel medesimo anno, ovvero di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno.

41. Ai fini di quanto previsto al comma 40 gli enti locali che non hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2015, comunicano alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ammontare complessivo delle spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.

42. Le richieste di adesione al Programma triennale di conversione degli incentivi pluriennali, di cui all'articolo 16 della legge regionale 18/2015, e approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, ma non soddisfatte per mancanza di fondi sufficienti, sono soddisfatte in relazione agli ulteriori fondi stanziati con la presente legge a valere sulle pertinenti autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, e dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, fino a esaurimento dei medesimi, fermo restando il criterio previsto dall'articolo 16, comma 6, lettera c), della legge regionale 18/2015 dell'integrale finanziamento dell'incentivo ammesso a conversione.



43. Per l'anno 2016 è autorizzata la conversione dell'incentivo pluriennale in quote annuali costanti concesso al Comune di Cividale con decreto di concessione n. 6173/760/2013/0/1 in contributo in conto capitale da corrispondere in base alla progressione della spesa ai sensi dell'articolo 16, comma 1, della legge regionale 18/2015. L'importo dell'incentivo ammesso alla conversione è ridotto dell'ammontare originariamente destinato al sollievo degli oneri finanziari inerenti all'investimento, pari a 600.000 euro. Il Servizio competente al procedimento contributivo assegna un termine al Comune beneficiario non inferiore a dieci giorni per aderire alla conversione. In caso di adesione, il contributo è pagato tramite il Fondo per il coordinamento dei rapporti finanziari tra la Regione e le autonomie locali di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 luglio 2014, n. 13 (Misure di semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico-edilizia, lavori pubblici, edilizia scolastica e residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi).

44. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio e edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

45. Con proprio decreto il Ragioniere generale è autorizzato a effettuare le regolazioni contabili conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale n. 1978 del 21 ottobre 2016, alla disposizione di cui al comma 42 e alla disposizione di cui al comma 43 e, ove necessario, a disporre la revoca dei decreti di liquidazione e a ordinare la chiusura dei ruoli di spesa fissa adottati a valere sugli impegni oggetto di conversione.

46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 80.000 euro al Comune di Cervineto per la realizzazione dell'illuminazione pubblica per la sicurezza della via di accesso al complesso «Bosco Museis» attualmente utilizzato come comunità per minori.

47. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 46 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.

48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) e sul Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016 - 2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

49. Il fondo di cui all'articolo 7, comma 60, della legge regionale 34/2015 è incrementato per l'anno 2016 di ulteriori 5.420.000 euro. La quota di cui all'articolo 7, comma 61, lettera b), della medesima legge regionale 34/2015, è incrementata di ulteriori 5.420.000 euro.

50. La quota di incremento di cui al comma 49 è ripartita secondo i criteri di cui all'articolo 7, comma 62, della legge regionale 34/2015.

51. Per i criteri di riparto di cui al comma 50 trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9, commi 39 e 40, della legge regionale 14/2016.

52. Le risorse di cui al comma 49 sono concesse ed erogate d'ufficio in un'unica soluzione. Entro due anni dall'erogazione il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento.

53. Per la finalità prevista al comma 49 è destinata la spesa di 5.420.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

54. Il recupero della quota di cui all'articolo 7, comma 71, lettera b), della legge regionale 34/2015, è subordinato agli esiti delle trattative tra lo Stato e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia in merito ai conteggi a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 20 luglio 2016.

55. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un contributo di 20.000 euro, per oneri correnti, ai Comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e il relativo piano sia stato approvato dalla Corte dei conti entro il 30 giugno 2015 e che entro il 31 dicembre 2015 hanno già ripianato il disavanzo per un importo superiore a quello programmato nel medesimo piano.

56. Il contributo di cui al comma 55 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.

57. Per la finalità prevista al comma 55 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

58. Per l'anno 2016, in via sperimentale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un fondo di 488.000 euro, a titolo di indennizzo una tantum e in misura forfetaria, ai Comuni con popolazione inferiore a 2.000 abitanti, che hanno registrato un rapporto percentuale maggiore al 2 per cento, tra presenze medie di stranieri definiti nell'ambito delle normative sulla protezione internazionale e popolazione residente al 31 dicembre 2015, in base ai dati comunicati dalla Direzione centrale competente per materia.



59. Le risorse assegnate ai Comuni ai sensi del comma 58 devono essere prioritariamente utilizzate al fine di implementare politiche giovanili e della famiglia, compresi interventi per l'abbattimento dei costi dei servizi per l'infanzia e i giovani.

60. La registrazione della presenza di stranieri fa riferimento al periodo 1 gennaio-30 settembre 2016.

61. L'indennizzo di cui al comma 58 è concesso d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale, nella misura massima di 2.000 euro per presenza di straniero.

62. Per la finalità prevista al comma 58 è destinata la spesa di 488.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

63. Per l'anno 2016 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un'assegnazione straordinaria ai Comuni di Fiumicello e Villa Vicentina, già facenti parte di un'Unione comunale, nella misura di 70.000 euro ciascuno, al fine di garantire i trasferimenti in precedenza accordati all'Unione medesima.

64. I contributi di cui al comma 63 sono concessi d'ufficio dal Servizio competente in materia di finanza locale.

65. Per la finalità prevista al comma 63 è destinata la spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) e sul Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1.

66. Per l'anno 2016 sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute ai sensi della legge regionale 17 febbraio 2011, n. 2 (Finanziamenti al sistema universitario regionale), da parte del sistema universitario regionale a decorrere dall'1 gennaio 2016.

67. Nel caso di incentivi pluriennali per spese di investimento nel settore socio-sanitario di competenza della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 18/2015, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rideterminare, nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti sanitari e sociosanitari sulla base della progettazione definitiva, o esecutiva qualora disponibile, la quota degli incentivi concessi, ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), per interventi edili impiantistici costituita dalla somma dell'ammontare complessivo delle annualità degli incentivi pluriennali oggetto di conversione e degli ulteriori incentivi in conto capitale.

68. L'Amministrazione regionale ripartisce il Fondo regionale minori stranieri non accompagnati di cui l'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge regionale 9 dicembre 2015, n. 31 (Norme per l'integrazione sociale delle persone straniere immigrate), in relazione alle disponibilità di bilancio, in misura proporzionale tra tutti i Comuni richiedenti, ammettendo a finanziamento il 100 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione inferiore o uguale a 15.000 abitanti e l'80 per cento delle spese sostenute che restano a carico dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.

69. I Comuni presentano domanda di finanziamento alla Direzione competente, attestando le spese sostenute per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nell'anno 2016 al netto del contributo statale di cui all'articolo 23, comma 11, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

70. I Comuni sono autorizzati a dichiarare anche i costi sostenuti nei mesi di novembre e dicembre 2015 non contemplati nella domanda relativa all'anno 2015 ovvero altri costi relativi all'accoglienza rimasti non coperti nell'anno 2015.

71. Con riferimento all'anno 2016 i termini per presentare da parte dei Comuni capofila la domanda di contributo per infestazioni di simulidi, di cui all'articolo 4, comma 9, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

72. Con riferimento all'anno scolastico 2015-2016 i termini per presentare la domanda di contributo da parte dei soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sette giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa - avanzo

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella A



relative alle somme già iscritte con la legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), a titolo di avanzo libero applicato al bilancio ai sensi degli articoli 42, comma 6, e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 3.

Variazioni contabili urgenti allo stato di previsione della spesa e dell'entrata

1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella B.

2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie di cui all'allegata Tabella C.

3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2016-2018 sono introdotte le variazioni alle Missioni e ai Programmi di cui alla annessa Tabella D relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella A di cui all'articolo 2, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste.

2. Le nuove autorizzazioni di spesa previste nella Tabella B di cui all'articolo 3, comma 1, trovano copertura nel quadro delle riduzioni di spesa ivi previste e dagli incrementi di entrata previsti dalla Tabella C di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 7 novembre 2016

SERRACCHIANI

(Omissis).

17R00053

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 25 novembre 2016, n. 20.

Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali).

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 352 del 25 novembre 2016)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008

1. Il comma 2 dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 15 (Partecipazione della Regione Emilia-Romagna alle società fieristiche regionali) è sostituito dal seguente:

«2. La partecipazione della Regione alle società di cui al comma 1 è finalizzata, anche mediante accordi con gli enti locali soci delle società fieristiche sopra indicate nell'ambito delle decisioni societarie, a:

a) affermare, anche in rapporto alle politiche e alle azioni per la promozione dell'internazionalizzazione del commercio con l'estero dei ministeri competenti e della Regione, il ruolo delle grandi società fieristiche dell'Emilia-Romagna anche attraverso intese di cooperazione fra le società fieristiche regionali ed in relazione con altri importanti centri fieristici del paese;

b) favorire la cooperazione e l'integrazione delle strategie sul piano commerciale e di organizzazione degli eventi con la valorizzazione delle specializzazioni delle diverse società fieristiche;

c) individuare tutte le scelte e le opportunità di miglioramento operativo, attraverso l'integrazione di attività e servizi per il perseguimento di economie di scala e di scopo;

d) promuovere iniziative comuni per lo sviluppo sui mercati esteri della promozione commerciale e delle nuove iniziative fieristiche in tali mercati;

e) valutare tutte le opportunità di ulteriori integrazioni societarie;

f) sostenere progetti e società delle società fieristiche dell'Emilia-Romagna che rispondano ai requisiti di cui all'art. 7, comma 1, della legge regionale n. 12 del 2000, utili a favorire la valorizzazione e la promozione comune all'estero delle manifestazioni di eccellenza internazionale;



g) promuovere il processo di aggregazione ed espansione delle società fieristiche attraverso il sostegno di apposite azioni finalizzate allo sviluppo strategico delle filiere produttive regionali.».

2. Il comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 15 del 2008 è sostituito dal seguente:

«3. La partecipazione della Regione alla società Bologna Fiere S.p.A. è autorizzata fino ad un importo massimo di euro 17.000.000,00.».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'art. 1 della presente legge, per l'esercizio finanziario 2016 la Regione fa fronte, nell'ambito della Missione 14 Sviluppo economico e competitività, Programma 1 Industria, PMI e Artigianato, mediante la riduzione degli stanziamenti autorizzati dalla legge regionale 29 dicembre 2015, n. 24 (Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018), a valere sulla legge regionale 21 aprile 1999, n. 3

(Riforma del sistema regionale e locale). La Giunta regionale è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle relative variazioni al bilancio di competenza e di cassa del bilancio 2016.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 25 novembre 2016

BONACCINI

(*Omissis*).

16R00561

RETTIFICHE

Avvertenza. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso di rettifica alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77, della Regione Toscana concernente «Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico. (Pubblicata sul B.U. n. 50 dell'11/11/2016, Parte Prima). Avviso tecnico di errore materiale».

Con riferimento alla legge regionale in oggetto, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 11 novembre 2016, n. 50, Parte Prima, si segnala che, per mero errore materiale, l'indice della stessa deve essere integrato dalla seguente voce:

«Art. 7 - Entrata in vigore».

17R00010

VITTORIA ORLANDO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GUG-019) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.




GAZZETTA UFFICIALE
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)** - annuale € **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)** - semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)** - annuale € **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)** - semestrale € **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 7 0 5 1 3 *

€ 3,00

